

COMUNE DI GRUMOLO delle ABBADESSE
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Elaborato

NT



Scala

Norme Tecniche

Elaborati adeguati alla Conferenza di Servizi di approvazione del PAT
(ai sensi del VI comma dell'art. 15 della L.r. 11/2004)

Il Sindaco
Flavio Scaranto

Il Segretario
Stefano Fusco

**Servizi Tecnici,
Urbanistica - Edilizia Privata**
Miriam Scaramuzza

Provincia di Vicenza
Settore Urbanistica



Progetto urbanistico e VAS
Fernando Lucato

AUA
URBANISTICA E AMBIENTE
Fernando Lucato urbanista
www.aaurbanistica.com
Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza
tel. 0444 535860
e-mail: f.lucato@aaurbanistica.com
pec: fernando.lucato@archiviorfpec.it
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

Indagine agronomica
Federico Carollo

**Indagine Geologica e Valutazione
di Compatibilità Idraulica**
Andrea Baldracchi

VIncA
Federico Carollo
Marco Grendele
Carlo Klaudatos

Concertazione e comunicazione
Franco Zanella

Informatizzazione
Luca Zanella


Realizzazione GIS con Intergraph GeoMedia
STUDIO LUCA ZANELLA INGEGNERE
33100 UDINE v.le XXIII marzo n.19 studio@lzi.it

Ottobre 2017

Comune
di
Grumolo delle Abbadesse



P.A.T.
Piano di Assetto del Territorio



PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO



GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Norme Tecniche
Ottobre 2017

Cod. comm.	Nome file	Rev	Data	Estensori	Ver	App
GRU_02_PT	GRU_02_PR_Norme_App	00	05.10.2017	LDC	LDC	FL
	<i>Progetto</i> PAT, Comune di Grumolo delle Abbadesse					

Versione:

- *edizione adeguata ai pareri di Compatibilità Idraulica*
- *edizione adeguata al parere della Provincia preliminare alla sottoscrizione*
- *edizione sottoscrizione elaborati Comune-Provincia e adozione in Consiglio Comunale*
- *edizione adeguata a parere Provincia, parere VAS per approvazione in Conf. dei Servizi*

<i>Cod. comm.</i>	<i>Nome file</i>	<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Estensori</i>	<i>Ver</i>	<i>App</i>
GRU_02_PT	GRU_02_PR_Norme_App	00	05.10.2017	LDC	LDC	FL
	<i>Progetto</i>					
	PAT, Comune di Grumolo delle Abbadesse					

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 12 comma 2

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione che delinea e coordina le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del comune di Grumolo delle Abbadesse individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi dalla pianificazione territoriale di livello superiore e dalle esigenze della comunità locale.

Art. 2 Principi generali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 e art. 3 punto 5, Documento Preliminare, Linee programmatiche

Le strategie e gli obiettivi del PAT saranno perseguiti in conformità ai seguenti principi:

- a) **sostenibilità ambientale, economica e sociale**, verificata e monitorata attraverso lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica, affinché il progetto di sviluppo urbanistico ed edilizio che soddisfa i bisogni del presente, non comprometta la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri;
- b) **sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza**, mediante:
 - garanzia di trasparenza e partecipazione;
 - l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili;
 - coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, nonché alla loro attuazione;
- c) **concertazione**, che influenza il carattere procedurale della pianificazione e la natura cooperativa e consensuale delle relazioni con la pianificazione sovra comunale, attuativa e di settore, nonché rispetto ai programmi di area vasta;
- d) **perequazione urbanistica**, che persegue l'equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti:
 - dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e di quelle connesse con la sostenibilità e mitigazione ambientale degli interventi;
 - dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative o sostitutive immobiliari e mobiliari;
 - dall'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- e) **compensazione e credito edilizio** come ipotesi privilegiate per l'indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.
- f) **qualità architettonica**, intesa come l'esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 2 comma 1; art. 14 e 15

La disciplina del P.A.T., è definita dall'insieme delle prescrizioni normative e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.

Le norme disciplinano l'assetto del territorio definito dal P.A.T. con riferimento:

- alle invarianti strutturali del territorio di natura culturale, fisica, paesaggistica, ambientale, funzionale, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano;
- alle azioni strategiche individuate in relazione ai caratteri specifici di tre sistemi territoriali: ambientale, insediativo, infrastrutturale.

Le norme:

- recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi - (P.I.).

Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, propongono:

- *direttive*: hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T., adottati successivamente alla sua approvazione;
- *prescrizioni e vincoli*: comportano l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 11/2004 e dall'art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna.

Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.

In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella V.A.S., ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.

Le indicazioni grafiche contenute negli elaborati grafici non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI: non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4 Elaborati del P.A.T.

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 3, art. 15

Costituiscono parte integrante del P.A.T. i seguenti documenti:

1. Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000:
 - tav. 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
 - tav. 2 – Carta delle invarianti
 - tav. 3 – Carta della fragilità
 - tav. 4 – Carta della trasformabilità
2. Norme Tecniche.
 - Norme tecniche
3. Relazione:
 - Relazione di progetto
 - Relazione sintetica di progetto
 - Carta delle strategie
4. Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, correlata agli elaborati progettuali e di analisi agronomico-ambientale e geologica.
5. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
 - Rapporto ambientale
 - All. 1 - Rapporto sullo stato dell'ambiente
 - All. 2 – Valutazione dell'opzione zero
 - All. 3 – Schede di descrizione dello stato dei luoghi
 - Tav. 1 – Coerenza del sistema ambientale
 - Tav. 2 – Coerenza del sistema insediativo e relazionale
 - Tav. 3 – Coerenza con la pianificazione dei comuni limitrofi
 - Tav. 4 – Coerenza tra le azioni strategiche e la fragilità
 - Sintesi non tecnica
6. Studio di Incidenza Ambientale (V.Inc.A)
7. Valutazione di compatibilità idraulica (V.C.I.).

Art. 5 Efficacia e attuazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, art. 14 e 15

In osservanza a quanto disposto dalla L.R. 11/04, il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà, e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 della L.R. 11/2004, il P.I. o il provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica in variante al P.I., possono modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso, secondo i seguenti criteri e limiti:

- per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, purché tali modifiche abbiano carattere meramente operativo e non alterino negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T., ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per l'applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione comunque denominati che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, salvi i casi in cui l'efficacia del precetto sia esplicitamente subordinata dalle norme all'approvazione di una variante di adeguamento e sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* - e dalla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 - *Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche* - sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. (invarianti, contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare), ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
- in tutti i casi in cui tale possibilità è prevista da norme o atti di pianificazione di livello superiore e dalle presenti norme.

I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di variazione e/o sostituzione, opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di variante. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino alla adozione della variante di adeguamento.

Sono fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma.

Art. 6 Rapporto tra PAT, PI e PUA (norma di flessibilità)

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 14 e 15

PAT – PI

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni ai limiti dell'urbanizzazione consolidata, della nuova edificazione e dell'edificazione diffusa riportati nella tavola 4 del PAT conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni edilizie attuabili con intervento edilizio diretto, che evidenzia l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili) purché non in contrasto con il punto precedente;
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento attraverso modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti medesimi;
- d) qualora la variazione del limite interessasse un ambito soggetto a qualsiasi forma di tutela dal PAT (Titolo II, Capo III e IV delle NT) il PI deve subordinare l'intervento di trasformazione alla predisposizione di apposita scheda progettuale di dettaglio finalizzata a garantire la tutela dell'ambito.

Tali variazioni dovranno avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica.

La ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, eventualmente finalizzata ad ampliamenti di immobili esistenti o a nuova edificazione, potrà avvenire soltanto attraverso interventi di "completamento", utilizzando i servizi di rete e le opere di urbanizzazione primaria esistenti e senza comportare la necessità della predisposizione di PUA.

Le variazioni precedentemente indicate possono comportare modifiche al perimetro degli ATO entro il 10% della superficie di ciascuno nonché trasposizioni volumetriche tra ATO fino al 10% del dimensionamento di ciascuno, fermo restando il dimensionamento complessivo del PAT.

PI – PUA

Gli strumenti urbanistici attuativi, rispetto al PI e nei limiti di variazione tra PAT e PI precedentemente indicati, possono prevedere variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria indicata dal PI (deve essere sovrapponibile almeno il 90% della s.t. originaria e di quella variata) e conseguentemente del proprio perimetro, con trasposizioni di zona conseguenti alla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, se PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici ecc. fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.

TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA

CAPO I – VINCOLI

Art. 7 Beni culturali

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte seconda, art. 10 e 11

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Sono beni culturali sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, gli immobili sottoposti a vincolo espresso ai sensi dell'art. 10 e 12 del citato decreto legislativo.

*Tutela diretta (art. 10 e 11)

Denominazione	Provvedimento ministeriale
<i>Villa Piovene-Bettanin e Sculture in pietra vicentina sopra una casa colonica</i>	20/04/1927
<i>Gruppo di terracotta policroma rappresentante la Deposizione di tipo del Mazzoni nella chiesa parrocchiale di San Michele di Sarmeago</i>	20/04/1927
<i>Palazzo Da Porto-Rigo</i>	04/09/1956
<i>Villa Lioj-Piovene Porto Godi-Macerata</i>	18/06/1958
<i>Villa Godi-Piovene Porto Godi</i>	10/04/1964
<i>Villa Lampertico-Buzzaccarini</i>	05/03/1968
<i>Villa Gargani-Rossi di Schio</i>	27/11/1973
<i>Chiesa di San Zeno di Rasega</i>	03/02/2011
<i>Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta e torre campanaria, Grumolo</i>	04/10/2012
<i>Mulino Godi</i>	06/06/2013

*Tutela indiretta (art. 45 – D.Lgs. 42/2004)

Denominazione	Provvedimento ministeriale
<i>Area di rispetto di palazzo Porto-Rigo</i>	04/09/1956
<i>Area di rispetto di villa Lioj-Piovene Porto Godi-Macerata</i>	13/02/1958 e 18/06/1958
<i>Area di rispetto ville Godi Piovene, Bettanin Piovene, Fracasso Lampertico</i>	14/01/2011 e 21/01/2014

*Le denominazioni sono quelle desunte dai decreti di vincolo e allineate agli archivi della Soprintendenza (www.sbap-vr.beniculturali.it/)

Direttive

Il P.I. specifica nel dettaglio e aggiorna l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo e promuove l'individuazione di ulteriori beni da assoggettare a tutela nel rispetto degli indirizzi di cui al successivo art. 47.

Il P.I., nel rispetto del D.Lgs. 42/2004, detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali oggetto di tutela e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche, anche in deroga alle destinazioni d'uso generali di zona purché finalizzate a garantirne la conservazione e la tutela del bene nel rispetto degli indirizzi della pianificazione sovraordinata.

Il P.I. integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T. in quanto in contrasto con la tutela del bene, ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO e i criteri per l'eventuale formazione del credito edilizio di cui all'art. 45.

Prescrizioni e Vincoli

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo e al successivo art. 15, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, o prescritto dalle autorità preposte.

Si richiama—l'art. 25 del D.Lgs 50/2016 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 8 Beni paesaggistici

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del Paesaggio – parte terza, art. 134.

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto:

Sono beni paesaggistici sottoposti a vincolo quelli assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte terza, art. 134 e in particolare:

- corsi d'acqua (art. 134, lett. c.)
- aree boscate (art. 134, lett. g.)

La Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di notevole interesse pubblico e quelle vincolate ai sensi dell'art. 142 del citato decreto legislativo.

Direttive

Il P.I. precisa la disciplina dei diversi contesti paesaggistici assoggettati a vincolo, in funzione dei caratteri naturali e antropici e delle reciproche interrelazioni, garantendone adeguata tutela e valorizzazione.

In particolare il P.I. definirà le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi specifici definiti per ciascun ATO.

Il P.I. integra, per limitati interventi non di rilevanza strategica, l'individuazione delle opere incongrue e gli elementi di degrado già individuati dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi specifici di ciascun ATO.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, previa autorizzazione da parte dell'autorità preposte.

Si richiama l'art. 25 del D.Lgs 50/2016 in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico preliminare alla realizzazione di lavori pubblici, nonché l'obbligo di denuncia alla sovrintendenza in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti ai sensi dell'art. 90 del Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004.

Si richiama il rispetto della legislazione vigente in materia.

Art. 9 Pericolosità idraulica in riferimento al PAI

Rif. Legislativo: D.Lgs. 152/2006; Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
	Tav. 3	Carta delle Fragilità
Rif. PAI	PAI, pericolosità idraulica TAV 48-49-56-57 (Approvato con DPCM 21 novembre 2013 e aggiornamento Decreto Segretariale n. 2 del 20.01.2014)	

Contenuto

Riguarda le aree a pericolosità idraulica individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. Nel territorio comunale di Grumolo delle Abbadesse sono presenti aree a pericolosità idraulica moderata (P1).

Direttive

Il PAT individua in cartografia con apposito tematismo le aree a pericolosità (P1). Tali aree, il cui grado di pericolosità idraulica è definito dall'Autorità di Bacino con proprio provvedimento, sono soggette alle cautele ed alle prescrizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI.

Costituendo il PAI pianificazione sovraordinata, i provvedimenti dell'Autorità di Bacino sono recepiti dal PAT senza che tale recepimento costituisca variante al PAT stesso.

Prescrizioni e Vincoli

Nelle aree a pericolosità nonché nelle zone di attenzione devono essere rispettate le norme di attuazione del PAI.

Art. 10 Rischio sismico

Rif. Legislativo: D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.r. 27/2003; D.M. 14.01.2008; D.G.R. n.71/2008 del 22.01.2008;

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
	Tav. 3	Carta delle fragilità

Contenuto

L'intero territorio del comune di Grumolo delle Abbadesse è classificato **in zona sismica 3** per effetto del OPCM del 20.03.2003 n. 3274, della Deliberazione del Consiglio Regionale 03.12.2003 n. 67 . Con D.G.R.V. n. 71 del 22.01.2008 si recepisce quanto stabilito dalla O.P.C.M. 3519 del 28.04.2006 riguardo le calcolazioni, riferite alle Norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del D.M 14.01.2008.

Prescrizioni e Vincoli

L'obbligo della progettazione antisismica e del deposito dei corrispondenti elaborati grafici e delle relazioni di calcolo, ovvero, nei casi consentiti ed in sostituzione del predetto deposito, della dichiarazione resa dal progettista, attestante la conformità dei calcoli alle normative antisismiche vigenti, sono disciplinate dai competenti provvedimenti statali e regionali in materia (DM. 14/01/2008; L. 1086/1971, L. 64/1974; DPR 380/2001).

In ogni caso va allegata all'inizio dei lavori una dichiarazione del progettista che attesti il dimensionamento delle strutture nel rispetto della normativa antisismica.

Si richiama l'art. 11 delle NTA del PTCP, in particolare, le norme tecniche di attuazione dei PRC, dovranno prevedere specifiche indicazioni secondo la normativa tecnica antisismica vigente (DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009):

- i. *specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.*
- ii. *idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).*
- iii. *l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).*

Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto

Rif. Legislativo:

LR. 11/2004, art. 41

corsi d'acqua: R.D. n. 368 del 8 maggio 1904 s.m.i.; R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, art.96 lett. f) s.m.i.; L.r. 11/2004 art. 41

infrastrutture stradali: Codice della strada

infrastrutture ferroviarie: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 - Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190, Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.

reti tecnologiche (elettrdotto, metanodotto): L.R. 27/93 e succ. mod.; L.36/2001; DPCM 8 luglio 2003; DM 24 novembre 1984

impianti tecnologici (discariche e depuratore): Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Art. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; D. Lgs. 152/06, art.62; Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977, punto 1.2;

cave: L.r. 44/82

cimiteri: R.D. 1265/1934 smi, art.338; DPR n. 285/1990, art. 57;

allevamenti zootecnici: L.r. 11/2004 art. 50 atto di indirizzo lett. d) punto 5;

Rif. Cartografia	Tav. 1	Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale
-------------------------	---------------	---

Contenuto

Nella tav. 1 *Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale* sono indicate le opere e le infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto in funzione dell'effettivo assetto giuridico dell'infrastruttura, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

La variazione dell'oggetto che determina il vincolo od una sua diversa definizione, comporta l'automatico adeguamento del vincolo nel rispetto della normativa.

Sono indicate le seguenti opere e infrastrutture:

- corsi d'acqua
- infrastrutture stradali
- infrastrutture ferroviarie
- reti tecnologiche (elettrdotto e gasdotto)
- impianti tecnologici (discariche e depuratori)
- cave
- cimiteri
- allevamenti zootecnici.

CORSI D'ACQUA - fascia di rispetto idraulico (RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i)

Direttive

All'interno della fascia di rispetto idraulico trova applicazione la disciplina di zona indicata dal P.I., nel rispetto dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i.

Gli interventi che ricadono all'interno della fascia di rispetto idraulico di corsi d'acqua demaniali dovranno essere assoggettati a parere di concessione/autorizzazione idraulica presso gli Enti competenti (Genio Civile o Consorzio).

INFRASTRUTTURE STRADALI

Direttive

La profondità della fascia di rispetto stradale coincide con la distanza da osservare per l'edificazione prevista nel rispetto della vigente legislazione (Codice della Strada e relativo Regolamento).

Le fasce di rispetto stradale ricadenti in zona agricola possono essere destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento di quelle esistenti, alla realizzazione di attrezzature a servizio dell'infrastruttura (distributori di carburanti), alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di natura, nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale (ai sensi del successivo art. 38) diretti alla riduzione della dispersione di polveri inquinanti oltre che al contenimento del rumore, in particolare lungo gli assi maggiormente trafficati.

Il P.I. nella disciplina di zona dovrà normare la possibilità di ampliamenti di edifici esistenti per:

- la realizzazione di un sopralzo in assenza di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell'edificio;
- una estensione dell'ingombro perimetrale sul lato opposto rispetto a quello prospettante la struttura protetta;
- conseguire una maggiore efficienza energetica;
- con intervento puntuale;
- previo PUA

Prescrizioni e vincoli

Per gli edifici ricadenti all'interno della fascia di rispetto stradale possono essere consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia nel rispetto del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

Direttive

Alle aree di sedime e relative fasce di rispetto di ferrovie esistenti o in progetto si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 – Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

RETI TECNOLOGICHE (ELETTRDOTTO, METANODOTTO, ACQUEDOTTO)

Direttive

All'interno delle fasce di rispetto determinate dalle reti tecnologiche, il P.I. provvederà a disciplinare gli interventi ammessi nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione di quelle esistenti da concordare con gli enti competenti.

Prescrizioni e vincoli

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno.

IMPIANTI TECNOLOGICI (DISCARICHE E DEPURATORI)

Direttive

Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione delle discariche, degli impianti di depurazione autorizzati e degli impianti di trattamento rifiuti, ne recepisce il perimetro e precisa i limiti all'edificazione previsti rispettivamente dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3, dagli artt. 32 e 32 bis della L.R. 3/2000; dall'art. 62 del D. Lgt. 152/06 e punto 1.2 Delib. Comit. Interm. 04/02/77.

Le fasce di rispetto sono destinate alla protezione della struttura e al suo eventuale ampliamento.

CAVE

Direttive

Il P.I. recepisce dal PAT e integra l'individuazione delle cave e ne recepisce il perimetro e precisa eventuali limitazioni secondo la disciplina dell'art. 44 della L.r. 44/1982.

CIMITERI**Direttive**

All'interno del perimetro di vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla legge 166/2002, il P.I. disciplina gli interventi compatibilmente con la normativa ivi richiamata e purché non sia arrecato disturbo alla quiete del cimitero.

In tav. 1 sono riportate le fasce di rispetto cimiteriale come da PRG vigente; il PI provvederà alla effettiva definizione della fascia di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934 come modificato dalla L. 166/2002. Eventuali trasformazioni urbanistiche o edilizie dovranno essere attuate o realizzate compatibilmente con la tutela definita dall'art. 338 RD 1265/34 s.m.i..

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Si richiama quanto previsto dalla DGRV n. 3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d – Edificabilità zone agricole, modificata con DGR n. 3650 del 25 novembre 2008, DGR n. 329 del 16 febbraio 2010 e DGR n. 856 del 15 maggio 2012.

In particolare, in coerenza con la legislazione citata, nell'attivazione o ampliamento degli allevamenti zootecnico-intensivi e allevamenti agricolo-produttivi che superano il carico zootecnico da essa stabilito, vanno rispettate le distanze minime reciproche fissate dalla DGR n. 856/2012 per:

- limiti delle zone agricole
- confini di proprietà
- abitazioni non aziendali (residenze civili sparse e concentrate)

In tavola 1 sono indicati, a titolo ricognitivo, gli allevamenti intensivi e le strutture agricole produttive destinate ad allevamento.

Direttive

Il P.I. può riconoscere nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti, laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali. Per tali allevamenti il PI:

- indica accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5., par. 7 bis);
- disciplina, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti

Il P.I. sulla base delle individuazioni fatte dal PAT, aggiorna il censimento degli allevamenti zootecnici esistenti, riconoscendo eventuali nuove situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti. La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, sono subordinate alle relative fasce di rispetto verificate sulla base di quanto stabilito dagli Atti di indirizzo di cui all'art. 50 lett. d) della L.r. 11/2004 e s.m.i.; prendendo in considerazione anche le fasce di rispetto generate da allevamenti zootecnici intensivi di comuni contermini.

Valgono le disposizioni del Piano di tutela delle acque e, per quanto attiene gli allevamenti zootecnici e la gestione dei relativi reflui, le disposizioni attuative alla Direttiva 91/676/CEE e D.M. 7 aprile 2006.

CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE**Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale**

Rif. Legislativo: L.r. 11/2004, titolo II, capo II

PTRC	<i>Adottato con D.G. R. 372 del 17/02/2009</i>
	<i>Variante n. 1 adottato con D.G.R. 427 del 10/04/2013</i>

Direttive

Le previsioni del PTRC adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 372 del 17.02.2009 e della Variante parziale adottata con D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013, comportano per il PAT, e conseguentemente per il PI, l'applicazione del regime di salvaguardia stabilito dagli articoli 72 e 73 del PTRC e dall'art. 29 della L.r. n. 11/2004.

Art. 13 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Rif. Legislativo: L.r. 11/2004, titolo II, capo II

PTCP	Approvato con D.G.R.V. n. 708 del 2 maggio 2012
-------------	---

Contenuto

Il P.A.T. aderisce agli indirizzi per gli ambienti insediativi indicati dalla relazione del PTCP (pag. 229) relativi all' "Area Urbana Centrale", sviluppandoli nelle specifiche azioni di piano.

"Ambito insediativo "Area urbana centrale" (estratto dalla relazione del PTCP, cap. 8)

Indirizzi per la pianificazione comunale/intercomunale

- a) proporre una strategia generale di rafforzamento del capoluogo come centro di riferimento per i servizi e le funzioni provinciali;
- b) governare i processi di espansione e di consumo di suolo controllando la trasformazione urbana e la densificazione edilizia soprattutto nell'area centrale;
- c) riqualificare il patrimonio edilizio residenziale e produttivo esistente e degli spazi aperti;
- d) governare lo sviluppo del sistema produttivo-commerciale e migliorare i servizi all'impresa promuovendo forme di programmazione/gestione intercomunali nella stesura dei PATI;
- e) valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti turistici integrati;
- f) promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi di sviluppo indicati;
- g) valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo le aste fluviali, i fossi e le aree a questi prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico,
- h) promuovere interventi tesi a "ricucire" la cesura esistente tra ambito dei Monti Berici e Città di Vicenza;
- i) promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

2. Indirizzi per il "Sistema insediativo-produttivo"

- a) riequilibrare e rafforzare il ruolo del capoluogo, anche al fine della ricostituzione della complessità del sistema insediativo reticolare, in relazione ai servizi di base, civili, commerciali e artigianali e industriali
- b) salvaguardare e valorizzare il centro antico di Vicenza relativamente al valore che riveste sotto il profilo storico, culturale, socioeconomico e amministrativo e al ruolo di riferimento che svolge nei confronti dell'intero territorio Provinciale.
- c) consolidare la struttura policentrica e l'identità civile e culturale dei paesi, frazioni e quartieri, in modo da configurare il sistema insediativo come un sistema policentrico, costituito da piccole città dotate di propria autonomia e di servizi;
- d) favorire la riqualificazione e l'integrazione funzionale dei nuovi quartieri residenziali;
- e) individuare le necessarie connessioni paesistico/ambientali e i collegamenti fruitivi tra la città di Vicenza e con i territori limitrofi;
- f) destinare le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud, evitando quindi l'individuazione di nuovi insediamenti in corrispondenza di tali spazi;
- g) recuperare e riutilizzare aree produttive per attività di innovazione e sperimentazione tecnologica di qualità;
- h) per la città di Vicenza, creazione di percorsi ciclo-pedonali sicuri/attrezzati/piacevoli finalizzati alla creazione di una continuità urbana tra gli spazi della vita sociale (es. percorso centro storico / nuovo teatro...);

3. Indirizzi per il "Sistema infrastrutturale e della mobilità"

- a) governare in modo equilibrato lo sviluppo del sistema infrastrutturale e consentirne una migliore efficienza complessiva;
- b) governare in modo equilibrato gli impatti ambientali causati dal traffico, dalle infrastrutture viarie e ferroviarie e dal polo commerciale di Torri di Quartesolo;
- c) valorizzare l'intermodalità di trasporto (Grisignano di Zocco, futuro CIS, SFMR);
- d) migliorare l'accessibilità e le connessioni alla rete di interesse nazionale e regionale;
- e) rendere il trasporto pubblico efficiente e competitivo con il mezzo privato;
- f) favorire l'accessibilità ai poli insediativi e produttivi principali, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive;
- g) tutelare il valore ambientale dei territori attraversati dalla nuova tangenziale di Vicenza;

- h) *prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle attività urbane.*
- i) *pianificare le aree limitrofe agli accessi alle stazioni SFMR e FTV di Vicenza interessate da tessuti urbani consolidati, strategiche e di rilevante interesse provinciale mediante accordo con la Provincia e gli enti interessati, intesi al generale obiettivo della perequazione e dell'equilibrio territoriale, garantendo l'unitarietà del disegno urbanistico.*

4. Indirizzi per il "paesaggio agrario e storico"

- a) *salvaguardare e tutelare l'area delle risorgive;*
- b) *conservare e valorizzare il territorio agricolo oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti;*
- c) *prevedere per l'area la redazione di un piano ambientale."*

Il Territorio dell'ambito "Area urbana centrale - Vicenza e i Comuni di cintura" è interessato dal PATI tematico "Vicenza e il Vicentino" e in parte dal progetto strategico provinciale Vi.Ver.

In tavola n. 1 sono rappresentati i seguenti ambiti di tutela regionali per i quali si rinvia alla normativa regionale:

- *Ambito naturalistico di livello regionale del PTRC 1992 (art. 19 NdA PTRC, art. 35 PTCP):
Ambiti fluviali del Tesina, Tergola, Roncagette e Bacchiglione (n. 101 del PTRC vigente)*
- *Ambito di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare (art. 59 del PTCP)
Sistema delle aste fluviali: il Bacchiglione (asse principale) e i suoi affluenti Rettone, Astichello e Tesina*

Direttive

Le specifiche azioni precisate dal PAT e da definirsi con il P.I., sono descritte dalle presenti norme in riferimento ai singoli temi trattati.

Prescrizioni e Vincoli

Si applicano le prescrizioni e vincoli precisate dall'art. 5 delle NTA del PTCP.

CAPO III – TUTELE

Art. 14 Centri storici

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato come centri storici gli agglomerati insediativi urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali.

Costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma precedente, sono ad esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso.

I **Centri storici**, confermando l'indicazione del PTCP, sono classificati:

a) di grandi interesse quando conservano in larga parte il tessuto storico urbano e architettonico:

- *Vancimuglio*

b) di medio interesse quando conservano solo in parte il tessuto storico urbano e architettonico e tuttavia conservano un'identità storica peculiare:

- *Sarmego*
- *Grumolo*

La Tavola 1 riporta in cartografia i centri storici indicati dall'Atlante dei Centri storici (Regione Veneto, 1984) in forma areale i Centri storici di Vancimuglio e di Grumolo mentre riporta in forma puntuale il centro storico di Sarmego.

La Tavola 4 indica i Centri storici precisando anche le pertinenze storiche in loc. Sarmego costituite dalle ville presenti nella frazione (cfr. pertinenze scoperte da tutelare)

Direttive

Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e dei nuclei storici rurali e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo art. 47 per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.

Nel rispetto degli obiettivi generali sopra richiamati, il P.I. promuoverà per i centri storici, le azioni volte a:

- a) tutelare e valorizzare i sistemi fortificati esistenti, quali mura, edifici annessi e spazi aperti pertinenziali favorendone, se possibile, una fruizione pubblica;
- b) tutelare e valorizzare tutti gli spazi verdi di pregio storico;
- c) attribuire idonei gradi di protezione degli edifici in relazione alla loro accertata storicità che consentano la definizione delle tipologie di intervento, in modo che le stesse siano coerenti con le tecniche edilizie tradizionali del luogo, preservando gli spazi liberi esistenti;
- d) disciplinare le destinazioni ammesse, in relazione alla compatibilità in via diretta con il bene oggetto di intervento e in via indiretta con il contesto storico complessivo;
- e) individuare e tutelare le pubbliche piazze, vie, strade, e altresì spazi aperti urbani di interesse storico – artistico;
- f) prevedere le zone dei mercati e delle manifestazioni pubbliche, disciplinando o vietando l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 42 / 2004;
- g) disciplinare o vietare la collocazione o l'affissione di cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree sottoposte a tutela;

- h) individuare e tutelare le bellezze panoramiche ed i punti di vista accessibili al pubblico dai quali si goda dello spettacolo di tali bellezze;
- i) previo studio dei colori tradizionali e storici, definire i principali colori delle facciate dei fabbricati in armonia con quelli tradizionali.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 15 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40, comma 4

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto:

Vi sono compresi gli immobili individuati nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "*Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto*", nonché gli altri edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale e relativo eventuale contesto figurativo.

Gli edifici indicati dal PAT sono i seguenti:

Ville Venete di particolare interesse provinciale (art. 46 del PTCP)

Codice	Denominazione	Vincolo
00184285	Villa Fracasso Lampertico Buzzaccarini, Bettinardi	L.1089/1939 notifica1968/ 03/ 05
00184284	Villa Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi	L.1089/1939 notifica1964/ 04/ 10
00184286	Villa Modena, Lioy, Piovene, Laverda, Macerata	L.1089/1939 notifica 1958/ 06/ 18
00184282	Villa Canal, Fioccardo, Gargani, Rigon, Trivellin, Rossi, Celin	L. 364/1909 notifica 1930/ 10/ 24 L.1089/1939 notifica 1973/ 11/ 27
00184283	Villa Volpe, Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi, Bettanin, Pavin	L.364/1909 notifica 1927/ 04/ 20

Ville del Palladio (art. 47 del PTCP)

Codice	Denominazione	Vincolo
00184287	Villa Chiericati, Porto, Ongarano, Rigo	L.1089/1939 notifica 1956/ 09/ 04

Altri edifici tutelati dal PAT (valore monumentale - edifici neri in tav. 4)

Denominazione	note
Chiesa parrocchiale San Michele, Sarmego	vincolo D.Lgs. 42/2004
Chiesa di San Zeno, Rasega	vincolo D.Lgs. 42/2004
Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta, Grumolo	
Chiesa parrocchiale San Silvestro, Vangimuglio	
Villa Zen	PTCP
Corte Maddaloni	PTCP
Mulino Godi, loc. Piovene	PTCP

Edifici di valore storico-testimoniale (edifici grigi in tav. 4)

Si riconoscono in tavola 4 anche altri edifici meritevoli di particolare attenzione, la cui tutela è demandata al P.I. (edifici grigi).

Ruderi dell'ex Chiesa e Romitorio di San Vigilio (tav.4)

E' indicato inoltre l'ambito ove sorgeva l'antica chiesa romitorio di San Vigilio.

Direttive

Le Ville Venete e gli edifici individuati dal P.A.T (edifici neri) sono assoggettati a grado di tutela n. 1 o 2.

Il piano degli interventi (P.I.) può integrare l'elenco degli edifici con valore monumentale o testimoniale attribuendo a ciascun manufatto il grado di protezione tra quelli determinati dal P.A.T. al successivo articolo 47 e il corrispondente intervento edilizio ai sensi del comma 3, lettere a) e b), art. 40, della L.R. 11/2004, nonché precisa le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela.

Per gli altri *Edifici di valore storico testimoniale (edifici grigi)* il PI procederà all'aggiornamento della schedatura vigente al fine di favorire il riuso e la ricomposizione dei volumi nel rispetto delle caratteristiche originarie qualora riconosciute meritevoli di tutela e precisa le destinazioni d'uso compatibili con il grado di tutela. A seguito di tale riconoscimento, sarà compito del P.I. disciplinare le espansioni contigue a tali elementi con l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni testimoniali o monumentali.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive sugli edifici tutelati (*Le Ville Venete e gli edifici neri individuati dal P.A.T.*), fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti o autorizzate dalle competenti autorità, sono ammessi esclusivamente interventi diretti fino alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

In recepimento delle prescrizioni del PTCP *"gli interventi relativi a Ville Venete di interesse provinciale, sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:*

- I. la consistenza edilizia esistente non può venire modificata, salvo che per la demolizione di superfetazioni tardive e deturpanti;*
- II. non è consentito alcun intervento che si sovrapponga, annullandolo, all'impianto tipologico originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile;*
- III. la costruzione principale e le costruzioni complementari possono essere destinate alla residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, purché senza alterazioni deturpanti dell'impianto tipologico originario".*

Art. 16 Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Sono individuate le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistica e funzionale con alcuni complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale.

Il PAT riconosce le seguenti pertinenze scoperte di complessi di rilevanza architettonica:

- 1 - Parco e corte di Villa Fracasso, Lampertico Buzzaccarini, Bettinardi
- 2 - Parco Villa Godi Piovene "La Favallina"
- 3 - Parco e corte Villa Modena, Lioy, Piovene, Laverda, Macerata
- 4 - Parco di Villa Canal, Fioccardo, Gargani, Rigon, Trivellin, Rossi, Celin
- 5 - Parco Villa Chiericati, Porto, Ongarano, Rigo
- 6 - Corte di Villa Volpe, Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi, Bettanin, Pavin
- 7 - Parco di Villa Zen
- 8 - Corte Maddaloni
- 9 - Corte Mulino Godi
- 10 - Pertinenza Chiesa di San Zeno
- 11 - Corte "La Risarona"

Direttive

Il P.I. previa ricognizione ed eventuale integrazione delle pertinenze scoperte da tutelare, precisa gli interventi ammissibili finalizzati a:

- ripristinare l'integrità figurativa originaria con rimozione degli elementi detrattori;
- contenere i movimenti terra;
- tutelare le essenze arboree di pregio;
- disciplinare la realizzazione di eventuali manufatti interrati;
- limitatamente agli ambiti non in connessione paesaggistica e funzionale con i complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale, la disciplina per l'eventuale realizzazione dei volumi accessori.

Prescrizioni e Vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle precedenti direttive, sugli edifici tutelati e pertinenze scoperte, sono ammessi esclusivamente interventi diretti fino alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti.

Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina.

Art. 17 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40 comma 4, art. 41

Rif. Cart.	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------	---------------	-----------------------------

Contenuto:

Comprende i contesti figurativi, anche non funzionalmente pertinenti ai complessi monumentali, alle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative la cui tutela appare necessaria alla comprensione dell'insieme architettonico/paesaggistico che costituisce un'eccellenza del territorio.

Sono contesti figurativi indicati dal PAT in recepimento del PTRC (art. 62 bis) e PTCP (art. 46 e 47) i seguenti contesti:

a) Contesti figurativi delle ville venete di particolare interesse provinciale (art. 46 del PTCP)

Nome Villa	PTCP NTA
Contesto figurativo scheda 18 allegato A alle NT del PTCP:	46
- VI 244 Villa Canal Fioccardo Rossi - VI 246 Villa Fracasso, Lampertico a Sarmeago - VI 247 Villa Godi, Da Porto Bissari a Sarmeago - VI 248 Villa Volpe, Godi, Da Porto Bissari a Sarmeago - VI 249 Villa Modena, Lioy, Piovene a Vancimuglio	

b) Contesti figurativi delle ville del Palladio (art. 62 bis del PTRC e art. 47 del PTCP)

Nome Villa	PTRC NTA	PTCP NTA
Area di tutela e valorizzazione delle Ville del Palladio	62 bis	
Contesto figurativo scheda 6 allegato B alle NT del PTCP:		47
- VI 245 Villa Chiericati, Porto Rigo a Vancimuglio		

Direttive

Il P.I. definirà la specifica disciplina degli ambiti interessati dai contesti figurativi, potendone prevedere anche l'uso pubblico, garantendo:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d'assieme degli stessi;
- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario ricompreso e circostante;
- le modalità per eventuali interventi di integrazione edilizia, che dovranno essere puntualmente disciplinati tramite specifica schedatura.

Nei casi di nuove aree di espansione contigue a contesti figurativi e nei casi di ridefinizione dei margini delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa ai sensi dell'art. 6 contigui o interni al contesto, il P.I. disciplinerà la nuova edificazione ricercando il minor impatto paesaggistico attraverso la definizione di opportuni criteri tipologici e compositivi oltre che con l'adozione di adeguate misure di mitigazione.

Il P.I. deve in ogni caso escludere gli interventi edilizi che possono compromettere la percezione visiva del contesto figurativo medesimo, da verificarsi con l'approntamento di opportuni rendering e simulazioni grafiche. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati legittimi, laddove l'intervento edilizio, rispettoso della tipologia originaria, comporta un miglioramento dell'impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.

Le capacità edificatorie consentite dall'art 44 della L.r. 11/2004 per gli imprenditori agricoli dovranno comunque garantire la tutela del contesto figurativo (coni visuali, prospettive, integrità del contesto...) ed essere realizzate in ambiti limitrofi al nucleo aziendale e alle aree consolidate esistenti.

Dovranno essere eliminati/sostituiti gli elementi detrattori del contesto figurativo quali:

- cartelloni pubblicitari;
- impianti tecnologici fuori terra (tralicci, cabine...);
- opere edilizie non congrue (murature in cemento, edifici precari...);

Il P.I. preciserà inoltre le misure finalizzate a:

- favorire l'attivazione del credito edilizio per edifici e strutture che compromettono il contesto figurativo e la visione d'insieme sia indicati dal PAT sia individuati dal P.I.;
- vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano comprometterne l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno;
- conservare i beni attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
- evitare l'introduzione di essenze non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
- il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti dovrà essere in armonia con la bellezza del contesto figurativo.

Direttive specifiche per ambiti del "Contesto figurativo scheda 18 allegato A alle NT del PTCP"

Fatte salve le disposizioni contenute nei decreti di vincolo delle aree interessate dai vincoli monumentali e paesaggistici (tutela diretta e indiretta ai sensi del D.Lgs. 42/2004), il PI potrà attuare le trasformazioni ammesse dal PAT nel rispetto delle seguenti direttive:

- A) Aree sviluppo servizi a sud di via Venezia, loc. Sarmego:** il completamento delle aree a servizi dovrà privilegiare l'inserimento di eventuali nuovi volumi in prossimità delle strutture esistenti e avendo cura di progettare la mitigazione verso il territorio agricolo sud e villa Piovene. L'attuazione delle aree servizi dovrà comunque garantire la visuale su Villa Piovene da via Venezia (cono visuale) escludendo pertanto nuove edificazioni sul settore ovest.
- B) Aree consolidate a nord di via Venezia, loc. Sarmego:** il P.I. potrà prevedere il completamento edilizio ed interventi finalizzati al risparmio energetico all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata nel rispetto delle caratteristiche tipologiche prevalenti, favorendo in ogni caso l'omogeneo trattamento non solo degli spazi pubblici ma anche delle finiture esterne, recinzioni e dei prospetti di fabbricati prospettanti il medesimo tratto viario e lo spazio agricolo verso il contesto figurativo.
- C) Aree consolidate di via Lampertico, loc. Sarmego:** il P.I. potrà prevedere il completamento edilizio ed interventi finalizzati al risparmio energetico all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata nel rispetto delle caratteristiche tipologiche prevalenti, favorendo in ogni caso l'omogeneo trattamento non solo degli spazi pubblici ma anche delle finiture esterne, recinzioni e dei prospetti di fabbricati prospettanti il medesimo tratto viario e lo spazio agricolo verso il contesto figurativo.
- D) Aree consolidate e di trasformazione a sud della SR 11, loc. Vancimuglio:** il P.I. potrà prevedere il completamento edilizio ed interventi finalizzati al risparmio energetico degli ambiti di urbanizzazione consolidata e delle aree di trasformazione dell'intero settore a sud della S.R. 11, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche prevalenti, favorendo in ogni caso l'omogeneo trattamento non solo degli spazi pubblici ma anche delle finiture esterne, recinzioni e dei prospetti di fabbricati prospettanti la SR 11 e programmando la realizzazione di una quinta arborea sul lato sud della SR 11 (es. riproposizione dei filari alberati). Si prescrive che le altezze degli edifici insediabili siano compatibili con la salvaguardia del cono visuale del PTCP posto sul cavalcavia dell'autostrada verso villa Chiericati.

Prescrizioni e Vincoli

Si richiamano le prescrizioni degli art. 45 e 46 del PTCP.

Art. 18 Coni Visuali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i principali coni visuali che segnalano l'esigenza di tutelare vedute di elevato valore ambientale e paesaggistico a partire da un punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico (viabilità, percorsi pedonali, ecc.), anche in attuazione dell'art. 48 del PTCP (*coni visuali del sistema delle ville venete*).

Direttive

Il P.I., recepisce ed integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali salvaguardando gli elementi di tutela e rimuovendo gli elementi detrattori (anche predisponendo apposite schede di dettaglio). Gli interventi di trasformazione urbanistica/edilizia che si frappongano tra il punto di ripresa del cono visuale e il contesto da tutelare, dovranno essere specificatamente valutati in riferimento alle interferenze prodotte sul contesto paesaggistico considerato almeno entro un ragionevole intorno dal punto di osservazione.

Il PI verifica le possibili interferenze di precedenti capacità edificatorie al fine di una migliore riorganizzazione di tutela dell'area (anche con l'applicazione del credito edilizio).

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'approvazione del P.I., per i coni visuali individuati dal P.A.T. è vietata l'interposizione di ostacoli tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione, da verificarsi mediante puntuale istruttoria e prescrizioni specifiche da parte del responsabile del procedimento, che riconosca il rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione ed il dimensionamento delle opere consentite.

CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA'**Art. 19 Invarianti di natura storico-monumentale**

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 40;

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Sono invarianti di natura storico monumentale i seguenti elementi indicati nella TAV 2 e nella matrice B0204 del Quadro conoscitivo.

Elementi areali:

- o tipo 01: Contesti figurativi
 - 1 - Ville di Grumolo delle Abbadesse (scheda n. 18, all. A – scheda n. 6, all. B e art. 46 e 47 del PTCP)
- o tipo 02: Pertinenze scoperte
 - 1 - Parco e corte di Villa Fracasso, Lampertico Buzzaccarini, Bettinardi
 - 2 - Parco Villa Godi Piovene "La Favallina" (PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico)
 - 3 - Parco e corte Villa Modena, Lioy, Piovene, Laverda, Macerata
 - 4 - Parco di Villa Canal, Fioccardo, Gargani, Rigon, Trivellin, Rossi, Celin
 - 5 - Parco Villa Chiericati, Porto, Ongarano, Rigo
 - 6 - Corte di Villa Volpe, Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi, Bettanin, Pavin
 - 7 - Parco di Villa Zen (PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico)
 - 8 - Corte Maddaloni
 - 9 - Corte Mulino Godi
 - 10 - Pertinenza Chiesa di San Zeno
 - 11- Corte "La risarona"

Elementi puntuali:

- o tipo 01: Ville Venete (art 45-46-47 del PTCP)
 - 1 - Villa Fracasso Lampertico Buzzaccarini, Bettinardi (PTCP, art. 46 e All. A)
 - 2 - Villa Godi, Da Porto, Bissari, Piovene Porto Godi (detta "La Favallina") (PTCP, art. 46 e All. A)
 - 3 - Villa Modena, Lioy, Piovene, Laverda, Macerata (PTCP, art. 46 e All. A)
 - 4 - Villa Canal, Fioccardo, Gargani, Rigon, Trivellin, Rossi, Celin (PTCP, art. 46 e All. A)
 - 5 - Villa Chiericati, Porto, Ongarano, Rigo (PTCP, art. 45 e All. B)
 - 6 - Villa Volpe, Godi, Da Porto Bissari, Piovene Porto Godi, Bettanin, Pavin (PTCP, art. 46 e All. A)
- o tipo 02: Altri manufatti di interesse storico
 - 1 - Villa Zen (PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico)
 - 2 - Corte Maddaloni, loc. Vancimuglio (PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico)
- o tipo 03: Manufatti di archeologia industriale
 - 1 - Mulino Godi, loc. Piovene (PTCP, All. D. Manufatti vari di interesse storico)
- o tipo 04: Chiese
 - 1 - Chiesa parrocchiale San Michele di Sarmego
 - 2 - Chiesa di San Zeno di Rasega
 - 3 - Chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Grumolo
 - 4 - Chiesa parrocchiale San Silvestro di Vancimuglio
- o tipo 05: Manufatti idraulici minori

Direttive

Il P.I. definisce la specifica disciplina di tutela delle invarianti individuate dal P.A.T. nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *contesti figurativi, pertinenze scoperte da tutelare*: va garantita la tutela del contesto in conformità con quanto già indicato agli art. 16 e 17;
- *edifici vincolati per legge e ville venete, altri manufatti di interesse storico, archeologia industriale e chiese (tipo 01,02,03,04)*: va garantita la tutela e la valorizzazione in conformità a quanto già indicato all'art. 15; le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili con la preminente tutela del bene.
- *elementi storici minori* (manufatti idraulici minori – tipo 05 -, molini, ponti, capitelli, fontane, forni): il P.I. può predisporre il censimento dei manufatti storici minori al fine di conservare e tutelare i segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, anche in deroga alla previgente disciplina di zona, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto.

Art. 20 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, L.R. 20/2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua gli ambiti a cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione sulla base del riconoscimento della loro valenza ambientale e paesaggistica caratterizzata dal particolare rapporto tra il territorio aperto in gran parte integro, il sistema idraulico che conserva notevoli elementi di naturalità e particolari emergenze architettoniche o ambiti di elevata integrità ambientale.

Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi con caratteri specifici ed identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.

In tali ambiti, oltre alla connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, paesaggistica) risulta rilevante la componente dovuta all'intervento antropico.

Si tratta dei seguenti elementi:

Elementi areali:

- o tipo 01 : Ambiti storici delle risaie

Elementi puntuali:

- o tipo 01: Grandi alberi(art. 57 del PTCP)

Direttive

In sede di formazione del P.I. dovrà essere perseguita la massima tutela delle invarianti di tipo paesaggistico garantendo la conservazione e la loro corretta manutenzione nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *ambiti storici delle risaie:* fanno parte di questa categoria i territori storicamente interessati da sistemazioni agrarie a risaia, elemento principale del paesaggio rurale di Grumolo. Il PI promuove azioni volte :
 - o alla salvaguardia dell'assetto agrario e dell'integrità fondiaria e paesaggistica;
 - o al mantenimento di pratiche agronomiche tradizionali e dei relativi sistemi irrigui che caratterizzano l'ambito rurale esistente al fine di conservare la complessità paesaggistica;
 - o alla promozione degli interventi di mantenimento e di nuova realizzazione di risaie, come elemento di pregio paesaggistico e promozione dello sviluppo del settore primario (produzione tipica – presidio Slow Food e prodotto De.Co).

In attuazione dell'art. 7 delle NT del PTRC (adottato con DGR n. 427 del 10.04.2013), nel caso in cui la trasformazione territoriale comporta sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, devono essere previsti interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agroambientale almeno equivalente a quella occupata e trasformata.

- *grandi alberi:* fanno parte di questa categoria i grandi alberi individuati dal PTCP (art. 57 del PTCP e Allegato C – Sistema dei Grandi Alberi) e presenti sul territorio comunale

<i>N progressivo</i>	<i>nome comune</i>	<i>località</i>	<i>altitudine s.l.m.</i>
15	Cedro del Libano	Villa Piovene - Sarmego	26 mt
60	Pioppo nero	Villa Piovene - Sarmego	26 mt
170	Platano ibrido	Villa Piovene - Sarmego	26 mt

Per i grandi alberi:

- sono vietati tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità;
- non sono ammesse capitozzature e le potature invasive, fatto salvo le operazioni di mantenimento qualora sia totalmente compromessa la stabilità dell'albero;
- sono vietati per un raggio di 10 m dal tronco del grande albero tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, fatto salvo l'eventuale esecuzione dei lavori per la difesa idro-geologica dei suoli.

Art. 21 Invarianti di natura ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha identificato le seguenti aree di tutela per la loro valenza ecosistemica (rifugio di flora e fauna, nuclei e riserve di biodiversità), specifiche di un luogo o di un territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Negli ambiti definiti "invarianti di natura ambientale", è prevalente la connotazione naturale (morfologica, vegetazionale, idrogeologica) rispetto alla componente dovuta all'intervento antropico sul paesaggio.

Si tratta dei seguenti elementi:

Elementi areali:

- o tipo 01: Corridoi ecologici

Direttive

Per gli elementi areali di pregio ambientale indicati valgono le indicazioni normative generali riportate di seguito e che dovranno trovare sviluppo e puntuale applicazione nell'ambito della pianificazione operativa. In particolare le aree sono ambiti fondamentali per la continuità ambientale e paesaggistica della rete ecologica al quale si rimanda per le direttive specifiche all'art. 41.

Il Corridoi ecologici (PTRC e Provinciali) sono elementi finalizzati a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi. Il P.I. provvede a specificare i modi d'uso e di tutela per questa componente della rete ecologica operando per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico tra i diversi elementi, coerentemente con la pianificazione provinciale.

Art. 22 Invarianti di natura agronomico produttiva

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta delle Invarianti</i>
-------------------------	---------------	-------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha identificato le aree di tutela per la loro valenza agronomico-produttiva, che derivano dalla contemporanea presenza di aziende agricole vitali, sistemazioni idraulico-agrarie di pregio, in adeguamento agli indirizzi degli art. 22 e 26 del PTCP.

A. elementi areali:

- o tipo 01: Aree agricole ad elevata utilizzazione (art. 26 del PTCP)

Direttive

Per gli ambiti di maggior importanza agricolo-produttiva sopra indicati, lo strumento operativo (P.I.) dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- incentivazione utilizzo strumenti finanziari connessi al Piano di Sviluppo Rurale legati alle misure specifiche per l'aumento dell'innovazione e della produttività agricola
- programmazione delle attività connesse alla agricoltura in funzione anche dello sviluppo turistico leggero della parte agricola del territorio: vendita diretta dei prodotti e trasformazione in azienda; attività agrituristiche e didattico-ricreative (fattorie didattiche, anche in rapporto con il mondo della scuola).

Per gli ambiti di invariante di cui al presente articolo sono ammessi, tramite la precisazione a scala di maggior dettaglio in sede di PI, gli interventi previsti dalla tavola 4 del PAT (urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa, ambiti di trasformazione...) verificandone la compatibilità e sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti.

In attuazione dell'art. 7 delle NT del PTRC (adottato con DGR n. 427 del 10.04.2013), nel caso in cui la trasformazione territoriale comporta sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agroalimentari tipiche e di qualità, devono essere previsti interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agroambientale almeno equivalente a quella occupata e trasformata.

CAPO V – FRAGILITA'

Art. 23 Compatibilità geologica ai fini urbanistici

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

La Carta delle fragilità descrive la compatibilità geologica ai fini urbanistici del territorio attraverso l'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo. Tutte queste situazioni sono state raggruppate e classificate nella "Carta delle fragilità" secondo criteri geologici ed idraulici che determinano l'individuazione cartografica della compatibilità geologica e delle aree soggette a dissesto idrogeologico.

La Carta delle Fragilità contiene una suddivisione relativa alla "**Compatibilità geologica ai fini urbanistici**" in due classi di terreni:

- aree non idonee
- aree idonee a condizione

definite in base agli specifici aspetti litologici, geomorfologici, idrogeologici dettagliatamente descritti nelle cartografie del quadro conoscitivo e nella relazione geologica del P.A.T.

Il P.I. potrà meglio precisare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, il perimetro di tali aree. I nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificano e implementano il quadro conoscitivo del PAT e la stessa Tav. 3 delle fragilità senza che ciò comporti variante al PAT.

Si richiamano, per quanto competenti, le N.T.A. del PAI e le precisazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT.

Direttive comuni per le aree non idonee e per le aree idonee a condizione

Data la particolare complessità ed il delicato equilibrio del sistema idraulico locale, si dovrà porre particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali, salvaguardando e possibilmente migliorando le condizioni di funzionalità idraulica. Si dovrà evitare ogni intervento che possa diminuire tale funzionalità come tombature, diminuzione delle sezioni liquide o interclusione di vie di scolo, a meno della realizzazione di opportune opere di compensazione che mantengano comunque invariato o migliorato l'equilibrio del sistema idraulico nel suo complesso.

In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti direttive a seconda della *compatibilità ai fini urbanistici*

1 - Aree non idonee

Direttive:

Queste aree a causa delle loro caratteristiche geologiche, idrauliche o ambientali non sono compatibili con nuovi interventi urbanistici o edilizi.

Prescrizioni:

In queste aree è preclusa l'edificazione in genere, a meno che non si tratti di interventi volti alla riparazione, al recupero e alla riqualificazione dell'esistente, nonché alla manutenzione e gestione del territorio in particolare per la mitigazione di pericolosità e stabilizzazione di aree dissestate.

Questi interventi saranno comunque subordinati ad un completo studio di fattibilità basato su indagini geologiche, geotecniche e su studi idrogeologici ed idraulici estesi ad un adeguato intorno geomorfologico.

Inoltre, per le aree che il P.A.T. recepisce da strumenti di pianificazione urbanistica di livello superiore (P.A.I., P.T.C.P.) valgono i vincoli e le prescrizioni previsti da tali strumenti.

2 - Aree idonee a condizione:

Direttive:

Queste aree a causa delle loro caratteristiche geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche, litologiche o ambientali sono compatibili con nuovi interventi urbanistici o edilizi solo previa verifica della compatibilità geologica mediante interventi mirati e diversificati secondo i fattori che ne condizionano l'idoneità.

Prescrizioni:

In fase di attuazione del PRC, per ogni intervento che ricade in area "idonea a condizione" dovrà essere redatto studio geologico ed idrogeologico che conterrà, oltre a quanto già prescritto dalla legge, indagini che definiscano con maggior dettaglio gli specifici fattori condizionanti di carattere geologico ed idrogeologico contenuti nel quadro conoscitivo del PAT ed ogni altro eventuale aspetto non rilevabile alla scala del PAT. Tali indagini dovranno essere estese a un intorno e a una profondità significative in relazione all'importanza delle opere e comprenderanno, ad esempio, rilievi di superficie, verifiche di stabilità, prove geotecniche, indagini idrogeologiche.

Gli interventi che ricadono all'interno di uno dei perimetri di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" di cui al successivo art. 24, dovranno in aggiunta, contenere gli approfondimenti d'indagine previsti per ogni perimetrazione. Nel caso di interventi urbanistici o progettuali che ricadono all'interno di più perimetri di "Aree soggette a dissesto idrogeologico" questi dovranno recepire tutte le prescrizioni previste per ogni singolo perimetro.

Per ognuna delle zone idonee a condizione, si dovrà fare riferimento alle seguenti indicazioni:

N.	FATTORI CONDIZIONANTI	ZONA	PRESCRIZIONI
1	- profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - categoria P1 del PAI	- area a Nord della S.S. 11 escludendo le aree soggette a ristagno idrico o esondabili e quelle non idonee	- verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisorie - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
2	- profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - area esondabile - categoria P1 del PAI	- area "Capitello" comprendente un tratto di via Camisana, via Sabbioni e via Boschetta - area "Rasega" comprendente un tratto di via Rasega e l'innesto con via Parini - area "centro di Grumolo delle Abbadesse" dall'innesto di via Ole con via Roma proseguendo poi per via Dante verso nord e per via Palù verso sud, fino agli innesti con il Rio Riale - area a sud di zona "Palù" in adiacenza a sud della linea ferroviaria	- verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisorie - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali - interventi di mitigazione della criticità idraulica - eventuale sopraelevazione del piano campagna e/o impostazioni del piano terra a quote superiori al prevedibile tirante idraulico - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
3	- profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - area esondabile e a ristagno	- area "Capitello" limitatamente all'incrocio tra via Sabbioni e via Boschetta - porzione meridionale zona "Palù" in adiacenza a nord alla linea ferroviaria	- verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisorie - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali

	<p>idrico</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria P1 del PAI 		<ul style="list-style-type: none"> - interventi di mitigazione della criticità idraulica - eventuale sopraelevazione del piano campagna e/o impostazioni del piano terra a quote superiori al prevedibile tirante idraulico - eventuali interventi di miglioramento del deflusso idrico previa verifica degli effetti su scala territoriale - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
4	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - area esondabile - area morfologicamente depressa rispetto all'intorno, bacino naturale di espansione delle acque - categoria P1 del PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - aree delle risaie a sud della linea ferroviaria e piccola porzione in adiacenza a nord, tra le zone "Palù" e "Giardini" - area a nord di Sarmego delimitata a nord dalla linea ferroviaria - area a sud-est di Sarmego denominata "Le Basse" 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisorie - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali - interventi di mitigazione della criticità idraulica - modifiche alla morfologia possibili solo previa verifica e compensazione degli effetti su scala territoriale - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
5	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - area esondabile e a ristagno idrico - area morfologicamente depressa rispetto all'intorno, bacino naturale di espansione delle acque - categoria P1 del PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - area denominata "Giardini" a nord della linea ferroviaria e una piccola porzione a sud 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisorie - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali - interventi di mitigazione della criticità idraulica - modifiche alla morfologia e miglioramento del deflusso idrico possibili solo previa verifica e compensazione degli effetti su scala territoriale - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
6	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni scendenti - area esondabile - categoria P1 del PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - area denominata "Palù" limitatamente alla porzione nord-est in sinistra del Rio Palù 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisorie - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali - interventi di mitigazione della criticità idraulica - eventuale sopraelevazione del piano campagna e/o impostazioni del piano terra a quote superiori al prevedibile tirante idraulico - esecuzione di indagini geologiche di dettaglio finalizzate a verificare la presenza di litologie torbose determinandone lo spessore e le

			<p>caratteristiche geotecniche</p> <p>- deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)</p>
7	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni scadenti - area esondabile e a ristagno idrico - categoria P1 del PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - area denominata "Palù" limitatamente alla destra del Rio Palù 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisionali - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali - interventi di mitigazione della criticità idraulica - eventuale sopraelevazione del piano campagna e/o impostazioni del piano terra a quote superiori al prevedibile tirante idraulico - eventuali interventi di miglioramento del deflusso idrico previa verifica degli effetti su scala territoriale - esecuzione di indagini geologiche di dettaglio finalizzate a verificare la presenza di litologie torbose determinandone lo spessore e le caratteristiche geotecniche
8	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni scadenti - categoria P1 del PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - area denominata "Palù" limitatamente alla porzione nord e sud-est (quest'ultima in sinistra del Rio Palù) 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisionali - esecuzione di indagini geologiche di dettaglio finalizzate a verificare la presenza di litologie torbose determinandone lo spessore e le caratteristiche geotecniche - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
9	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - presenza superficiale di terreni di riporto per uno spessore indicativo di circa 2 m - categoria P1 del PAI 	<ul style="list-style-type: none"> - ex cava Vigolo, tra la zona Rasega e Sarmego, immediatamente a nord di case Fanton, al confine con il Comune di Camisano Vicentino 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisionali - verifica della natura e delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale di riporto presente - al fine della tutela ambientale, verifica della concentrazione di eventuali sostanze chimiche inquinanti presenti nei materiali di riporto superficiali antropici, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di terre da scavo - deve essere rispettato l'art. 8 norme tecniche del PAI (vani interrati e seminterrati)
10	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri 	<ul style="list-style-type: none"> - area a nord del territorio comunale compresa tra via Fioravanti-via Bosco di Sotto e il confine comunale - area compresa tra la S.S. 11 e l'autostrada A4 nei pressi della frazione di Vancimuglio - fascia a sud del territorio 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisionali - idonea impermeabilizzazione delle eventuali strutture interrate

		comunale lungo il confine escludendo l'area esondabile del Rio Settimo	
11	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 2 e 5 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri 	<ul style="list-style-type: none"> - area a sud dell'autostrada A4 escludendo le aree non idonee e le n. 10 e 12 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisionali - idonea impermeabilizzazione delle eventuali strutture interrato
12	<ul style="list-style-type: none"> - profondità della falda tra 0 e 2 m dal p.c. - caratteristiche geotecniche dei terreni mediocri - area esondabile - categoria R1 del PPE 	<ul style="list-style-type: none"> - area esondabile del Rio Settimo al confine sud del territorio comunale 	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della stabilità di eventuali fronti di scavo e relative opere di sostegno fisse o provvisionali - verifica delle condizioni di criticità idraulica puntuali - interventi di mitigazione della criticità idraulica - eventuale sopraelevazione del piano campagna e/o impostazioni del piano terra a quote superiori al prevedibile tirante idraulico

Prescrizioni e Vincoli comuni per le aree non idonee e per le aree idonee a condizione

Qualsiasi tipo di intervento dovrà fare riferimento alla normativa vigente, in particolare al D.M. 14.01.2008 e sue modifiche ed integrazioni, alla Circolare Ministero LL.PP. 617/2009 e per quel che riguarda il patrimonio culturale alla Direttiva P.C.M. 12.10.2007. Ogni intervento dovrà inoltre essere corredato dalla caratterizzazione sismica del sito di incidenza, dall'analisi dei fenomeni di amplificazione e dalle verifiche secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008, con riferimento all'O.P.C.M. n. 3519/2006 e dalla successiva D.G.R. n. 71/2008 di recepimento.

Al fine di ridurre e comunque non incrementare le condizioni di pericolosità/rischio idraulico e idrogeologico, ogni strumento urbanistico successivo al P.A.T. o sua variante che comporti una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere corredato da una specifica Valutazione di Compatibilità Idraulica. In ogni caso tutti gli interventi di trasformazione territoriale dovranno fare proprie le indicazioni contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T., così come integrate e modificate dagli Enti competenti.

Art. 24 Aree soggette a dissesto idrogeologico

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

La carta della fragilità individua le "Aree soggette a **dissesto idrogeologico**".

Nel territorio di Grumolo delle Abbadesse sono state individuate aree "esondabili o a ristagno idrico".

Direttive

In sede di formazione del PI si dovranno seguire le seguenti direttive a seconda del dissesto indicato:

1 - Area esondabile o a ristagno idrico

Direttive:

In sede di P.I. si potranno meglio precisare le perimetrazioni mediante studi più dettagliati.

Nelle aree soggette a dissesto idrogeologico il P.I. dovrà prevedere il mantenimento della rete idraulica naturale ed artificiale esistente, predisporre il ripristino di quella parte di rete che ha subito profonde obliterazioni e predisporre la normativa volta a creare nuovi raccordi che migliorino la gestione delle acque in occasione di eventi meteorici particolarmente intensi.

Il P.I. dovrà inoltre recepire le specifiche indicazioni della Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T..

Particolare attenzione e tutela dovranno essere poste alle aree esondabili o a ristagno idrico numerate 4 e 5 all'articolo precedente riguardante le aree idonee a condizione. Tali zone risultano di particolare valore a livello territoriale in quanto, essendo morfologicamente ribassate rispetto all'intorno, fungono da ammortizzatori naturali delle piene. Ogni intervento che ricada all'interno di queste aree dovrà essere sottoposto ad attente valutazioni di carattere idraulico ed idrogeologico su scala territoriale che stabiliscano gli effetti dell'opera sulla rete idrografica esistente, al fine di non incrementare le condizioni di rischio a valle o a monte dell'opera stessa.

Gli interventi che comportano impermeabilizzazioni e quindi riduzione dei volumi di invaso dovranno contenere soluzioni progettuali compensative atte a mantenere e migliorare la capacità di infiltrazione dei terreni.

Per quanto riguarda le opere infrastrutturali pubbliche e private, in particolare per le strade, dovrà essere garantita la continuità del deflusso fra monte e valle dei rilevati, dovrà inoltre essere evitato per quanto possibile il tombinamento dei corsi d'acqua.

Prescrizioni:

Nelle aree esondabili o a ristagno idrico:

- si dovrà prevedere la sopraelevazione del piano campagna a quote superiori al tirante idraulico fornito dall'ente gestore della rete idraulica, tale sopraelevazione non dovrà comunque interferire negativamente con le zone circostanti pregiudicando il funzionamento della rete di drenaggio esistente o riducendo i volumi di invaso;
- è vietata la realizzazione di strutture interrato o seminterrate;
- gli interventi ricadenti nelle aree numerate 4 e 5 all'articolo precedente che comportino qualsiasi tipologia di variazione morfologica del territorio, come miglioramenti fondiari con innalzamento del piano campagna o modifiche delle pendenze di scolo o altro, dovranno essere attentamente valutati e studiati al fine di non compromettere il delicato equilibrio idraulico progettato e attuato a partire dall'epoca benedettina.

Art. 25 Fascia di tutela fluviale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 41, lett. g)

Rif. Cartografia	Tav. 3	Carta delle Fragilità
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

La carta della fragilità individua la "fascia di tutela fluviale" definita dalla L.r. 11/2004, art. 41, lettera g).

Direttive

Il piano degli interventi (PI) per le aree agricole ricadenti nella fascia di tutela definita dal comma 1, lettera g) della L.r. 11/2004 stabilisce le modalità di tutela nel rispetto delle seguenti direttive:

- individuazione di ambiti che per i particolari valori ambientali e paesaggistici devono ritenersi inedificabili precisando le modalità per la tutela e valorizzazione degli elementi di pregio;
- individuazione degli ambiti ove per i particolari valori ambientali e paesaggistici è comunque esclusa l'edificazione di strutture agricole produttive con tipologia specializzata (capannoni);
- per gli ambiti ove la trasformazione è ammessa ai sensi del titolo V° della L.r. 11/2004, il PI definirà nel prontuario di mitigazione ambientale le condizioni per la tutela del rapporto corso d'acqua / campagna in relazione sia all'apparato vegetazionale, sia alla viabilità rurale, sia alla riproposizione di particolari tipologie edilizie.

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) della L.r. 11/2004 nel rispetto delle seguenti direttive:

- precisare un'adeguata fascia di mitigazione entro la quale dovrà essere predisposto un idoneo apparato vegetazionale con l'obiettivo di rafforzare il sistema ambientale dell'area fluviale evitando interventi edificatori che ne interrompano la continuità;
- individuare un'ulteriore fascia all'interno della quale le trasformazioni ammesse sono subordinate al reperimento di idonee superfici verdi, opportunamente arborate, che garantiscono continuità visiva e funzionale con l'area fluviale;
- le fasce di cui ai punti precedenti sono da considerarsi ambiti preferenziali per la localizzazione delle aree standard a verde e dei percorsi ciclopedonali.

In recepimento delle considerazioni generali del Consorzio di bonifica "Brenta", per garantire la tutela del sistema ambientale dei corsi d'acqua minori:

- a) deve essere conservato il più possibile il carattere ambientale delle vie d'acqua, mantenendo i profili naturali del terreno, le alberature e le siepi, preservando le dimensioni di ampia sicurezza per i fossi ed evitando il loro tombinamento;
- b) è consentita la realizzazione di opere attinenti al regime idraulico, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono però essere realizzate secondo le norme sulle fasce di rispetto (RR.DD. 523/1904 e 368/1904 s.m.i), e in ogni caso previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica, che potrà definire specifiche prescrizioni per la tutela della rete idraulica.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del PI alle direttive del PAT:

- all'interno di tale fascia di tutela ricadente in zona agricola individuata nelle tavole di Piano, fatti salvi gli interventi puntualmente disciplinati dal vigente PRG, sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi, purchè non comportino l'avanzamento verso il corso d'acqua:
 - interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonché l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purché legittimi;

- copertura di scale esterne;
 - gli interventi previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44 sui fabbricati esistenti;
 - ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
 - opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.
- all'interno di tale fascia di tutela per le zone diverse da quelle agricole è fatta salva la disciplina del vigente PRG.

Art. 26 Ambiti soggetti ad analisi di rischio per probabile inquinamento

Rif. Legislativo: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 12 del PTCP

Rif. Cartografia	Tav. 3	<i>Carta delle Fragilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------

Contenuto

La Carta delle fragilità individua le aree nelle quali è in corso la procedura di verifica dell'analisi di rischio per probabile inquinamento:

- *alveo sepolto del Rio Tesinella in località Sarmego*

Direttive

In sede di P.I. dovranno essere eseguite le direttive e prescrizioni dell'art. 251 *Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare* del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e smi.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 251, *"qualora, all'esito dell'analisi di rischio venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente"*.

Le trasformazioni nell'area dovranno essere affiancate da una specifica valutazione ed analisi di compatibilità ambientale e quindi di una dettagliata individuazione dell'effettiva area di estensione, anche in rapporto alla risorsa acqua e vulnerabilità della falda, allo scopo di accertare l'idoneità ai fini della trasformabilità urbanistica e della sicurezza e salute umana come previsto dagli art. 9 - 10 - 12 del PTCP.

Va attuato il monitoraggio stabilito dal Piano di Caratterizzazione e dall'Analisi di rischio approvate dagli enti competenti.

TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.

CAPO I – DIMENSIONAMENTO

Art. 27 Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
	Tav. 4a	<i>Carta della delimitazione degli ATO</i>

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato i seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) ove sono attivabili politiche convergenti di governo del territorio, sulla base di valutazioni di carattere morfologico, paesaggistico ed insediativo.

N. Ato	Denominazione	Tipologia
1.1	Area agricola a nord della SP Camisana	agricolo
1.2	Grumolo e aree tra SP Camisana e ferrovia	residenziale
2.1	Aree agricole centrali tra ferrovia e SR 11	agricolo
2.2	Sarmego	residenziale
2.3	Vancimuglio e zona produttiva SR 11	produttivo
3	Area agricola a sud dell'Autostrada	agricolo

Per ciascun ATO, il P.A.T. ha individuato i corrispondenti obiettivi di tutela, di riqualificazione e di valorizzazione e ha stabilito, inoltre, le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, per la riqualificazione e riconversione, le invariati e fragilità, i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.

Direttive

Nell'ambito del procedimento di formazione del P.I., o in caso di varianti, al fine di attribuire i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali sulle aree nelle quali sono previsti interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può prevedere l'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T..

Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro degli A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S..

Art. 28 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13 comma 1; art. 50 comma 1

Rif. Cartografia	<i>Analisi agronomica e paesaggistica</i>
-------------------------	---

Contenuto

Il P.A.T. ha determinato la superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola: essa può interessare una superficie complessiva non superiore a mq **155.589** calcolata secondo le modalità indicate nel provvedimento (Atti di Indirizzo della Regione Veneto) riferiti alla L.R.11/2004, art. 50, comma 1, lettera c) e come computato analiticamente nella Tavola della SAU allegata all'Analisi agronomico-ambientale.

L'adeguamento a nuove eventuali disposizioni regionali per quantificare la SAU trasformabile in zone diverse da quella agricola, previa delibera di recepimento del Consiglio Comunale, costituirà variante automatica alla superficie agricola utilizzata (SAU) trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola quantificata al comma precedente, qualora le modalità di calcolo siano attuabili con metodologie non discrezionali.

SAU - Superficie agricola utilizzata (rilevata con tecnologia GIS) (mq)	11.968.417
Superficie amministrativa comunale (mq) <i>(Classe a0102011_ConfiniComunali)</i>	14.923.810
Acque superficiali <i>(Classe b0303011_Tutela, TipoTut=02)</i>	89.398
Superficie Territoriale Comunale (STC)	14.834.412
Rapporto SAU/STC	80,68 %
Zona altimetrica	PIANURA
Soglia percentuale da applicare	61,30%
Indice trasformabilità (>61,30)	1,30%
Superficie Agricola Trasformabile SAT (mq) (SAU rilevata x 1,3%)	155.589

Direttive

In sede di PI e di sue varianti, il dimensionamento del PAT dovrà essere aggiornato predisponendo un'apposita verifica del rispetto del *Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola* con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU dalle trasformazioni previste dal PI.

Art. 29 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 31
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, nel rispetto del seguente fabbisogno futuro decennale (al netto delle potenzialità edificatorie residue del previgente PRG).

Direttive dimensionamento ATO

Il PI può definire nuove potenzialità edificatorie aggiuntive rispetto al PRG secondo la seguente ripartizione per ATO:

a) residenziale:

65.000 mc comprensivi del soddisfacimento del fabbisogno commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico in contesti prevalentemente residenziali. Si assume che 3mc corrispondono a 1mq di superficie lorda di pavimento. Il dimensionamento è così suddiviso per ATO:

GRUMOLO delle ABBADESSE - residenza			Capacità residua PRG (a)		Aggiuntivo (b)		Totale	
Tipo ATO	Numero ATO	Denominazione	-		-		<i>a+b</i>	<i>ab. teorici*</i>
			mc	ab teor	mc	ab teor	mc	
Agricolo	1.1	Aree agricole nord	-	-	5.000	23	5.000	23
Residenziale	1.2	Grumolo Capoluogo	216.470	984	45.000	205	261.470	1.189
Agricolo	2.1	Aree agricole centrali	-	-	2.000	9	2.000	9
Residenziale	2.2	Sarmego	27.427	125	5.000	23	32.427	147
Produttivo	2.3	Vancimuglio e SR 11	80.124	364	3.000	14	83.124	378
Agricolo	3	Aree agricole sud	-	-	5.000	23	5.000	23
Totale			324.020	1.473	65.000	295	389.020	1.768

*Le Varianti Verdi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015 approvate prima dell'approvazione del PAT comportano la corrispondente riduzione della capacità edificatoria residua del PRG nel dimensionamento complessivo del PAT (incidendo quindi in riduzione nella voce a di cui alla tabella precedente). La tabella della capacità residua è già aggiornata con l'approvazione della Variante Verde 2016 avvenuta con DCC n. 17 del 11.11.2016.

b) produttivo in un contesto specializzato comprensivo delle destinazioni commerciale-direzionale-artigianale e ricettivo-turistico, così ripartito:

23.000 mq di ST per nuove zone produttive e/o l'ampliamento di quelle esistenti. Sono ammesse operazioni di densificazione all'interno delle zone produttive consolidate indicate dal PAT, fino ad un r.c.f. del 60%. L'attuazione delle nuove espansioni produttive è subordinata alla verifica delle condizioni e lo sviluppo della disciplina urbanistica previste dall'art. 67 delle NTA del PTCP nonché ai limiti di ampliamento indicati dagli art. 67 (aree produttive ampliabili) e art. 71 (aree produttive non ampliabili) o con deroga secondo le condizioni di cui all'art. 68 de PTCP.

GRUMOLO delle ABBADESSE - produttivo			Capacità residua PRG	Capacità Aggiuntiva PAT
<i>Tipo ATO</i>	<i>Numero ATO</i>	<i>Denominazione</i>	<i>mq di S.T. in PRG vigente non attuato</i>	<i>aggiuntivi (mq di S.T)</i>
Agricolo	1.1	Aree agricole nord	-	-
Residenziale	1.2	Grumolo Capoluogo	-	-
Agricolo	2.1	Aree agricole centrali	-	-
Residenziale	2.2	Sarmego	-	-
Produttivo	2.3	Vancimuglio e SR 11	90.234	23.000
Agricolo	3	Aree agricole sud	-	-
Totale			90.234	23.000

c) commerciale/direzionale in un contesto specializzato così ripartito:

GRUMOLO delle ABBADESSE - produttivo			Capacità Aggiuntiva PAT
<i>Tipo ATO</i>	<i>Numero ATO</i>	<i>Denominazione</i>	<i>aggiuntivi (mq di S.L.P.)*</i>
Agricolo	1.1	Aree agricole nord	-
Residenziale	1.2	Grumolo Capoluogo	-
Agricolo	2.1	Aree agricole centrali	-
Residenziale	2.2	Sarmego	-
Produttivo	2.3	Vancimuglio e SR 11	20.000
Agricolo	3	Aree agricole sud	-
Totale			20.000

d) Gli interventi ammissibili nella zona agricola, compresa la riconversione degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, essendo disciplinata da specifiche disposizioni di legge, saranno quantificati ed individuati dal P.I. nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT precedentemente indicato.

Direttive

Il P.I. provvederà alla suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione:

- processo di formazione storica;
- morfologia insediativa (densità edilizia, altezza, tipologia, schema organizzativo);
- funzionale (destinazione d'uso prevalente).

Le ulteriori potenzialità edificatorie, suddivise per ciascuna ATO, saranno attribuite dal PI nel modo seguente:

- Residenziale (R): comprendente la funzione residenziale e quelle con essa compatibili (commerciale, direzionale, artigianale e di servizio).
Il P.I. può determinare la percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa da soddisfare attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 39 della L.R. 11/2004, da soddisfare all'interno delle zone residenziali o negli ambiti di cui all'art. 1, c. 258, 259 della L. 244/07.
- Produttivo (P): comprende le funzioni non residenziali (produttive, commerciali, direzionali) in contesti specializzati.

- Servizi (S): comprende la superficie da destinare a servizi pubblici o di uso pubblico. Poichè la dotazione esistente e prevista dal previgente PRG è adeguata al conseguimento degli obiettivi del P.A.T., ogni variazione deve essere compensata preferibilmente nell'ambito del medesimo ATO. Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza.

Quando sono indicate più sigle, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti indicati dal PAT.

Nel caso di intervento edilizio diretto, anche tramite scheda puntuale, il PI determina la dotazione di standard da reperirsi e/o di possibile monetizzazione in relazione alla specifica dotazione, esistente o prevista, di zona.

Le aree già destinate a verde pubblico ricadenti in area agricola, potranno essere confermate come parchi rurali ove sia garantita, anche con convenzione pubblico/privata, la fruizione da parte della cittadinanza: la sottrazione della SAU ai fini del dimensionamento del Piano, riguarderà le sole superfici destinate a fruizione pubblica.

Direttive dimensionamento servizi

Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso, nel rispetto dei seguenti rapporti:

- residenza: a ciascun abitante insediato (residente anagrafico) o da insediare (equivalente a 220 mc) deve essere garantita una dotazione di aree a servizi non inferiore a 44 mq (o 30mq / 150 mc). Il P.I. precisa l'articolazione di tale dotazione rispetto a :
 - aree ed attrezzature per l'istruzione;
 - aree per attrezzature di interesse comune;
 - aree per verde, gioco, sport, compresi i parchi rurali qualora ne fosse garantita la fruibilità pubblica;
 - aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico.
- attività produttive: una dotazione a servizi non inferiore al 10% della superficie fondiaria, eventualmente incrementata di una superficie da destinarsi a verde o attrezzature a servizio delle attività produttive quantificata dal PI in relazione agli specifici obiettivi di qualità indicati dal PAT per ciascun ATO;
- attività commerciali, direzionali: per le attività commerciali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge in materia che saranno recepite in sede di PI; per le attività direzionali la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 100% della slp;
- attività ricettive turistiche: fatte salve specifiche disposizioni di legge, la dotazione di aree a servizi non sarà inferiore al 15 mq ogni 100 mc o, nel caso di insediamenti all'aperto, 10 mq ogni 100 mq, garantendo in ogni caso un posto auto per ciascuna camera (c.fr LR 11/2004).

Il PI potrà prevedere l'integrazione delle superfici da destinare a spazi pubblici o la loro monetizzazione, a condizione sia comunque garantito un adeguato livello prestazionale e nel rispetto dei criteri di dimensionamento di cui agli artt. 31 e 32 della L.r. 11/2004.

Nel caso di destinazioni d'uso miste, la dotazione di aree a servizi sarà quantificata in rapporto alle diverse destinazioni.

Per quanto concerne la classificazione delle zone destinate ad ospitare i servizi, il P.I. adotterà il criterio generale, da coordinare con l'atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei piani e degli standard di aree per servizi di cui all'articolo 46 punto 1, lett. b) della L.R. 11/2004, di identificare tali zone quando ne sia prevista l'attuazione diretta o di stabilirne la quantità e le caratteristiche (criteri organizzativi, localizzazione, tipologia...) demandandone la concreta localizzazione in sede di strumento urbanistico attuativo. Il fabbisogno di aree a servizi potrà essere soddisfatto:

- a) con acquisizione di aree di proprietà pubblica;
- b) con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
- c) con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici;
- d) con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (parcheggi, attrezzature religiose, parchi rurali ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune.

Il P.I. per garantire un adeguato livello prestazionale dei servizi, oltre al dimensionamento quantitativo degli stessi, può definire una griglia di valutazione qualitativa, al fine di poter attribuire alle diverse zone a tessuto insediativo omogeneo, un indice di qualità che tenga conto sia del parametro quantitativo, che qualitativo. Gli standards qualitativi dei servizi e l'indice di qualità dovranno essere determinati in funzione delle reali concrete e documentate esigenze della collettività, sulla base del grado di soddisfazione dei criteri di accessibilità, fruibilità, adeguatezza tecnologica, semplicità ed economicità di gestione ed accessibilità tariffaria.

Prescrizioni e vincoli

Fino all'approvazione del P.I. adeguato alle direttive che precedono, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T., sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

CAPO II – AZIONI STRATEGICHE

Art. 30 Ambiti di urbanizzazione consolidata-e aree potenzialmente trasformabili

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata comprendono le parti di territorio dove i processi di trasformazione urbanistica sono sostanzialmente completati dando forma ad insediamenti strutturati: la trasformazione edilizia e le potenzialità edificatorie residue saranno attuate prevalentemente con interventi edilizi diretti o in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi vigenti. Secondo la grafia della Tav. 4 del PAT, le destinazioni d'uso prevalenti sono:

- a) aree di urbanizzazione consolidata – residenza e servizi per la residenza: residenza, attività direzionali, attività commerciali con esclusione della grande struttura di vendita, ricettivo-turistico. Possono essere ammesse attività produttive purché compatibili con la residenza. Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.
- b) aree di urbanizzazione consolidata – attività economiche non integrabili con la residenza: attività produttive, commerciali e direzionali; attività turistiche-ricettive. La funzione residenziale può essere ammessa se funzionalmente collegata all'attività economica insediata (casa del custode-proprietario). Sono altresì consentite le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico direttamente connesse alle destinazioni d'uso principali (standard) o previste dalle Amministrazioni Pubbliche.

Le aree potenzialmente trasformabili si configurano come ambiti dove possono essere confermate le potenzialità edificatorie previgenti soggette a PUA, o dove localizzare le ulteriori potenzialità edificatorie previste dal P.A.T., nonché i relativi servizi: sono identificate dalla linea preferenziale di sviluppo che ne definisce la destinazione d'uso prevalente.

Le aree potenzialmente trasformabili sono comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata e il limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T., o possono essere interamente comprese tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata che ne determina pertanto il limite. Quando sono indicate destinazioni miste, il PI ne preciserà la ripartizione all'interno degli ambiti di trasformazione indicati dal PAT.

Direttive

Nelle aree potenzialmente trasformabili, il P.I. preciserà le modalità di intervento nei limiti previsti per ciascun ATO e nel rispetto delle direttive e prescrizioni di cui agli artt. 27, 28, 29.

Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T., definisce le zone territoriali omogenee in cui sono sempre possibili interventi diretti di completamento edilizio, precisandone le modalità. Nelle zone potenzialmente trasformabili gli interventi di trasformazione sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione insufficienti o mancanti.

Nelle zone residenziali dove sono consentiti interventi diretti di completamento, la densità edilizia fondiaria non potrà essere superiore al 20% della densità fondiaria media esistente, nei limiti quantitativi definiti per ciascun ATO; l'altezza massima non potrà essere superiore ad un piano (con arrotondamento per eccesso) rispetto al numero medio dei piani esistenti e le

destinazioni d'uso dovranno risultare compatibili con la destinazione d'uso prevalente e nel rispetto dei limiti dimensionali indicati per ciascun ATO.

Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, individua gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 31 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 31

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riconosce le attrezzature e i servizi esistenti o previsti di maggiore rilevanza a scala comunale, considerati strategici nel rafforzamento del sistema insediativo.

ATO 1.1 – Area agricola a nord della SP Camisana

- area servizi metanodotto (via Monache)

ATO 1.2 - Grumolo e aree tra SP Camisana e ferrovia

- polo servizi piazza Giovanni XXIII
- polo servizi sportivi via Riale
- polo servizi piazza Norma Cossetto
- area scuola primaria via Ole
- area scuola secondaria di primo grado di via Roma
- area scuola dell'infanzia di via Verdi
- aree verdi via Puccini e parco didattico della Roggia Meneghina
- cimitero di Grumolo
- cimitero di Sarmego

ATO 2.2 - Sarmego

- polo servizi centrali di Sarmego (chiesa, aree sportive)
- area scuola dell'infanzia di via Venezia

ATO 2.3 - Vancimuglio e zona produttiva SR 11

- polo servizi centrali di Vancimuglio (chiesa, aree sportive)

ATO 3 - Area agricola a sud dell'autostrada

- discarica di via Quadri

Direttive

I servizi e le attrezzature minori, sia nel capoluogo, sia nei centri frazionali saranno individuati dal P.I., privilegiando ove possibile, la conferma delle attrezzature esistenti e le previsioni del loro potenziamento. Il P.I. provvederà a disciplinare:

- le funzioni da confermare;
- le funzioni da trasferire;
- le funzioni da trasformare;
- i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.

Le direttrici di sviluppo indicate dal PAT con apposita simbologia (S) sono finalizzate ad attuare le strategie di Piano e a conseguire le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, sia di rango urbano che di quartiere o di vicinato.

Per le aree di emergenza riportate nel Piano Comunale di Protezione Civile, si fa presente che qualora, in attuazione del PAT, il P.I. indichi in tali ambiti destinazioni tali da pregiudicare la funzionalità delle stesse ai fini del loro utilizzo in situazioni di emergenza, il Comune dovrà provvedere all'individuazione di altre aree parimenti idonee.

Ai sensi della L. 225/1992, art. 3 e Lr 11/2004 art. 109 l'attuazione delle strategie del PAT dovrà essere effettuata in coordinamento e coerentemente con il Piano Comunale di Emergenza.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente, ferma restando la disciplina specifica per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.

Art. 32 Aree di urbanizzazione programmata e Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. indica in forma ideogrammatica le linee preferenziali lungo le quali potrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico dell'insediamento considerato, con le seguenti destinazioni d'uso oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico compatibili comunque ammissibili:

- R = residenziale (e funzioni compatibili) oltre ai servizi (standard) per la residenza;
- P = produttivo, direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi -standard- per i settori)
- C = direzionale e commerciale nel rispetto della legislazione di settore (e funzioni compatibili, oltre ai servizi -standard- per i settori)
- S = servizi (attrezzature pubbliche o di uso pubblico).

Il PAT indica con diversa grafia anche le aree di urbanizzazione programmata (simbologia puntuale) che si configurano come ambiti di trasformazione già individuati dal vigente PRG ma non ancora attuati.

Direttive

L'estensione delle zone interessate dallo sviluppo insediativo, con i parametri per l'edificazione, verranno precisati dal P.I., nel rispetto del dimensionamento degli ATO e dei limiti di trasformazione della SAU di cui all'art. 28.

Nella definizione urbanistica delle zone di espansione il P.I. adotterà criteri progettuali che:

- a) privilegino le aree più adatte all'urbanizzazione in rapporto a criteri funzionali, di raccordo con i centri abitati esistenti al fine di favorire la continuità delle infrastrutture esistenti o programmate (aree dotate o facilmente dotabili di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità previsti dal P.A.T. e dal P.I. stesso);
- b) riconoscano i criteri insediativi originari, collegati prevalentemente agli itinerari stradali (anche alla rete minore in ambito rurale), all'orientamento che privilegi l'esposizione migliore anche ai fini del risparmio energetico;
- c) non creino discontinuità morfologiche a causa di densità o altezze non coerenti con il contesto preesistente;
- d) rispettino e valorizzino le preesistenze di carattere naturalistico e paesaggistico.

Le linee preferenziali di sviluppo insediativo non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

Nell'attuazione delle trasformazioni previste dal PAT dovranno essere seguiti i seguenti i criteri di progettazione e di valutazione nell'individuare gli spazi per il soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, ai sensi all'art. 61 delle Norme del PTCP:

- a. individuazione di regole compositive per le nuove addizioni edilizie in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi), con particolare attenzione nei casi in cui si intervenga con completamenti edilizi e/o saturazione di lotti interclusi;

- b. nei casi di progetti di nuova edificazione in aree a contatto con il territorio rurale, dovrà essere opportunamente valutato l'inserimento eco sistemico e paesistico dell'intervento;
- c. attribuzione agli interventi di trasformazione urbana ed ai nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a verde, prevedendo la massima continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi urbani, i giardini e gli spazi pubblici esistenti;
- d. localizzazione degli standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, specialmente se sottodotate;
- e. previsione dell'accorpamento delle aree a standard (verde e parcheggi) necessarie ad ogni singolo intervento (trasformazione urbanistica e nei progetti unitari), in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili per forma e dimensione. La localizzazione di suddette aree dovrà essere individuata in modo da ottenere un ordinato disegno urbano;
- f. il reperimento di aree da destinare a verde pubblico per gli interventi di trasformazione urbana in prossimità dei corsi d'acqua, che dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione delle sponde fluviali, creando fasce continue di verde atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio.
- g. previsione di incentivi per la realizzazione di edifici di ogni tipologia che applichino i principi di qualità architettonica, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Limitatamente all'area di Vancimuglio gli interventi previsti dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS (cfr. prescrizione n. 2 del parere VAS n. 106 del 13.07.2017)

Art. 33 Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i limiti fisici alla trasformazione urbanistica con riferimento alla strategia insediativa, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

Quando tali limiti non siano individuati graficamente dal PAT, essi coincidono con il limite di ATO o limiti delle *aree di miglioramento qualità urbana* nonché con quelli derivanti dalla tavola 1- *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale* e dalla tavola 2 - *Carta delle invarianti* e andranno definiti dal PI nel rispetto delle successive direttive.

Direttive

Il P.I. all'interno dei limiti individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali, produttive e delle attività ad esse connesse, quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.

Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere contenute variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche che evidenzino l'opportunità di:

- a) riconoscere l'appoggio su preesistenti limiti fisici naturali (scarpate, corsi d'acqua) o antropici (infrastrutture quali strade, muri di contenimento) al fine di evitare la formazione di aree di risulta;
- b) preservare l'integrità dell'assetto fondiario (per evitare la formazione di sfridi inutilizzabili purché non in contrasto con il punto precedente);
- c) garantire una migliore organizzazione dell'insediamento.

Prescrizioni e vincoli

All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente:

- a) trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V° della L.R. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole;
- b) opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in variante ai predetti strumenti;
- c) altri interventi autorizzabili sulla base di specifiche disposizioni di legge.

L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazioni in riduzione della classe dimensionale degli stessi, anche attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, e tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 bis della DGRV n. 856/2012.

Art. 34 Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Sono contesti urbanizzati che necessitano di interventi volti al miglioramento della qualità urbana all'interno del processo di riqualificazione del contesto insediativo. Si tratta dei seguenti ambiti:

1. *Asse centrale di Grumolo, piazza Giovanni XIII, piazza Norma Cossetto*
2. *Ambito via Boschetta - via Sabbioni*
3. *Ambito centrale di Vancimuglio (compreso tra corte Rossi/Barbieri di via Scamozzi, rotonda SR 11 e autostrada)*
4. *Ambito edificato lungo via Longare*

Direttive

Il P.I. dovrà perseguire i seguenti obiettivi di riqualificazione e miglioramento, tenuto conto della specificità dei diversi contesti:

- 1) *Asse centrale di Grumolo, piazza Giovanni XIII, piazza Norma Cossetto*
 - valorizzazione dei due assi urbani di Grumolo (il primo costituito dall'attraversamento urbano della SP 26, il secondo identificato dall'asse che congiunge la chiesa e il municipio) attraverso la riorganizzazione della sosta e la riqualificazione degli spazi pubblici attraverso un progetto unitario (moderazione del traffico, materiale di arredo, pavimentazioni, verde di arredo stradale ...) finalizzato a rafforzarne il carattere urbano e di centralità nel sistema insediativo del capoluogo;
 - la riqualificazione dovrà migliorare la fruizione e le interrelazioni tra gli spazi pubblici "nodi della rete" (municipio, scuole, chiesa, aree sportive) e il sistema residenziale e commerciale del capoluogo
 - riqualificazione degli edifici prospettanti le aree centrali anche con l'utilizzo di premialità volumetriche e/o crediti edilizi e la concertazione pubblico-privata.
- 2) *Ambito via Boschetta - via Sabbioni*
 - L'attuazione delle previsioni di completamento residenziale nel contesto di via Boschetta dovrà garantire la riqualificazione complessiva dell'ambito residenziale di via Boschetta in particolare attraverso l'integrazione e il riordino degli spazi di sosta (con parcheggi pubblici e privati), l'individuazione di un'area verde a servizio del quartiere, il completamento/integrazione della rete di illuminazione pubblica e il miglioramento della rete di scolo delle acque meteoriche.
- 3) *Ambito centrale di Vancimuglio comprendente le due porzioni:*
 - 2.1 corte Rossi/Barbieri e adiacenze fino all'edificio religioso:*
 - riqualificazione della corte Rossi/Barbieri con valorizzazione degli edifici di vecchio impianto, pur ammettendo interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto dell'involucro, e rimozione delle opere incongrue;
 - riqualificazione con riprogettazione dell'ambito già edificabile compreso tra la corte e la chiesa per valorizzare: la prospettiva visiva verso villa Chiericati, Porto-Rigo e l'assialità tra la corte e la chiesa sottolineata dal portale (oggi tamponato) a nord.
 - l'organizzazione degli interventi dovrà garantire la valorizzazione di un varco aperto (es. localizzazione delle aree verdi, percorsi etc) in corrispondenza dell'asse di villa Chiericati per garantirne la prospettiva visiva, percettibile anche dall'autostrada.

- le altezze degli edifici insediabili dovranno essere compatibili con gli edifici storici esistenti della corte storica e del rapporto con il territorio agricolo e Villa Chiericati, e anche con la salvaguardia del cono visuale del PTCP posto sul cavalcavia dell'autostrada verso villa Chiericati;

2.2 ambito compreso tra via Scamozzi, rotonda SR 11 e autostrada):

- attuazione degli interventi di nuova edificazione (con riconversione artigianale e direzionale-commerciale) previo miglioramento e potenziamento della dotazione delle aree di sosta che non potranno essere monetizzate; riqualificazione della viabilità di accesso con messa in sicurezza (anche ciclo-pedonale) delle intersezioni e degli attraversamenti; attenzione progettuale sul fronte di via Scamozzi affinché non si trasformi nel "retro" dell'insediamento ma valorizzi gli affacci della corte Rossi/Barbieri.
- le altezze degli edifici insediabili dovranno essere compatibili con la salvaguardia del cono visuale del PTCP posto sul cavalcavia dell'autostrada verso villa Chiericati.

4) Ambito edificato lungo via Longare

- Attuazione e completamento residenziale del nucleo edificato lungo via Longare, per esigenze di carattere familiare, privilegiando il recupero dei volumi esistenti e con potenziali nuove edificazioni con verifica e adeguamento della dotazione delle urbanizzazioni (riordino accessi, rete sottoservizi, illuminazione...).
- Per l'attuazione degli interventi si richiama il rispetto della normativa sulla distanza dagli allevamenti zootecnici intensivi di cui alla DGR 856/2012.

Art. 35 Aree di riqualificazione e riconversione

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Le aree di riqualificazione e riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti di tipo artigianale o industriale per i quali, a causa della loro collocazione in prossimità di zone prevalentemente residenziali, o scarsamente collegati alla rete infrastrutturale principale è da favorirsi la riqualificazione e/o il trasferimento nel rispetto delle direttive di cui all'art. 71 del PTCP.

1. *Area via Roma (D.4 agroindustriale del PRG vigente)*
2. *Area via Longare (ex scheda n. 2, Lr. 11/87 del PRG vigente)*

Direttive

Le modalità di trasformazione degli ambiti di riqualificazione e riconversione sono definite:

- con Programma Integrato, previa la sottoscrizione di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della LR 11/'04 o di accordo di programma ai sensi dell'art. 7 della LR medesima;
- dal P.I. che con appositi criteri stabilirà quando l'intervento è ammissibile con intervento edilizio diretto (con o senza schedatura puntuale) o previo PUA, nel rispetto delle direttive indicate dal P.A.T.

Di seguito sono riportate le direttive per gli interventi di trasformazione previsti nelle diverse aree:

- 1) *Area via Roma (D.4 agroindustriale del PRG vigente)*
 - classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riqualificare;
 - modalità attuative: previo PUA o permesso di costruire convenzionato;
 - destinazioni d'uso ammesse: fatte salve le destinazioni d'uso in essere, sono ammesse funzioni integrative relative al settore agro-industriale (stoccaggio e vendita prodotti agro-alimentari, laboratori didattici, funzioni ricettivo-turistiche); la funzione residenziale è ammessa unicamente se collegata alle attività insediate;
 - direttive specifiche: è da favorirsi la riqualificazione dell'insediamento come nucleo per la lavorazione, stoccaggio e vendita del riso di Grumolo delle Abbadesse (presidio Slow Food) favorendone un migliore inserimento paesaggistico con il contesto agricolo aperto di Grumolo (ville venete e rete idraulica minore).
- 2) *Area via Longare (ex scheda n. 2, Lr. 11/87 del PRG vigente)*
 - classificazione ai sensi dell'art. 71 PTCP: da riconvertire;
 - modalità attuative: previo PUA o permesso di costruire convenzionato;
 - destinazioni d'uso ammesse: fatte salve le destinazioni d'uso in essere, è ammessa la riconversione con funzioni residenziali e compatibili;
 - direttive specifiche: va favorita l'integrazione tra più funzioni finalizzata alla valorizzazione del patrimonio edilizio storico-testimoniale comprensivo delle aree pertinenziali da conservarsi a parco e giardino.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 36 Ambiti di edificazione diffusa

Rif. Legislativo: L.R. 11/04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 43, 44

Rif. Cartografia	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale, caratterizzate da:

- consistenza edilizia derivante da fabbricati esistenti e/o potenzialità edificatorie già acquisite;
- compresenza di funzioni residenziali e di servizio (bar, trattoria, ospitalità...) spesso prive di collegamento strutturale con il fondo agricolo;
- frequente presenza di manufatti di vecchio impianto;
- riconoscibilità dei limiti fisici dell'aggregato rispetto al territorio agricolo produttivo circostante;
- adeguata viabilità già dotata delle principali opere di urbanizzazione;
- frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.

All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola svolta a titolo principale, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi.

L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del P.A.T. ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11/04, al PI.

All'interno degli ambiti di edificazione diffusa il PI favorisce lo sviluppo di attività integrative al settore primario del quale risultano affini legate all'enogastronomia e a funzioni ricettivo-turistiche.

Direttive

1. Delimitazione

Per ciascun ambito di edificazione diffusa indicato dal PAT, il P.I. precisa l'esatta delimitazione in conseguenza alla definizione a scala di maggior dettaglio delle previsioni urbanistiche secondo i seguenti criteri puntualmente descritti e valutati criticamente:

- riconoscimento dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi colturali, ecc.) che connotano l'insediamento rispetto al territorio circostante;
- identificazione della permanenza/alterazione dei caratteri morfogenetici originari;
- definizione del sistema di accessibilità e degli spazi pubblici;
- ricognizione ed eventuale conferma delle potenzialità edificatorie già acquisite in base a prevalenti strumenti urbanistici;
- accertata compatibilità con la tavola delle fragilità (aree non idonee);
- accertata compatibilità con la tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale (aree PAI).

Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola a titolo principale, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate; conseguentemente in sede di P.I. l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal PAT qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a della L.r. 11/2004) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti.

2. Disciplina

All'interno dei perimetri individuati dal PI in conformità ai criteri di cui al punto precedente, il PI dovrà precisare la disciplina degli interventi secondo i seguenti indirizzi:

- a) va prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati esistenti, rimuovendo le superfetazioni riconducendole alle forme tradizionali della tipologia rurale;
- b) deve essere aggiornata e completata la classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento di cui all'art. 47;
- c) definizione delle modalità di riconversione ad uso residenziale, e funzioni compatibili, degli edifici legittimi esistenti, al fine di favorirne il riuso;
- d) nei nuclei e corti rurali sarà incentivato il recupero dei fabbricati esistenti a sostegno delle attività ricettivo-turistiche dell'ambito agricolo garantendo, in ogni caso, l'integrità o il ripristino delle aree pertinenziali storicamente connesse al fabbricato principale, favorendo l'eliminazione delle superfetazioni e/o delle opere incongrue;
- e) in corrispondenza dei nuclei compresi o contigui ad ambiti individuati come valori e tutele culturali e/o naturali, il P.I. dovrà garantire il raggiungimento di un ottimale inserimento paesaggistico e ambientali degli stessi, in relazione ai caratteri e alle valenze specifiche del contesto.

3. Potenzialità edificatorie

L'eventuale ampliamento e/o la nuova edificazione potranno essere previste dal P.I. mediante:

- l'indicazione puntuale e permesso di costruire convenzionato;
 - subordinatamente alla predisposizione di progetto di comparto o PUA;
 - in applicazione di un indice edificatorio,
- nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche planivolumetriche: tipologia con altezza non superiore a due piani fuori terra ed eventuale sottotetto.
- b) Volumetria massima consentita per la nuova edificazione (esclusi gli ampliamenti sui fabbricati esistenti): 800 mc per ciascun nuovo edificio risolto unitariamente, ampliabile fino a 1.200 mc nel caso di edificio bifamiliare.
- c) Le potenzialità edificatorie sono precisate dal PI per ciascun ambito di edificazione diffusa, nel rispetto del dimensionamento del PAT, attraverso:
 - l'indicazione puntuale che precisi le caratteristiche di ciascun nuovo edificio;
 - l'attribuzione di un indice edificatorio fondiario comprendente anche i diritti edificatori già acquisiti (nuova edificazione e/o ampliamenti previsti dal previgente PRG);
 - l'acquisizione di crediti edilizi derivanti dalla demolizione delle opere incongrue sia del vigente PRG (edifici in demolizione) che indicate dal P.A.T. (Tav. 4), sia che saranno individuate dal P.I. con i criteri di cui all'art. 37;
 - la determinazione di crediti edilizi ai sensi dell'art.45.

4. Direttive di gestione

Al fine di consolidare prevalentemente il tessuto socio/economico tradizionale del quale si riconosce un'essenziale funzione di presidio del territorio, il PI potrà precisare le priorità di intervento secondo le seguenti esemplificative linee guida:

- immobili in possesso e/o in detenzione del richiedente (ovvero di suo parente o affine fino al IV° o al coniuge) al momento dell'adozione del Piano di Assetto del Territorio;
- subordinazione rilascio del permesso di costruire all'istituzione di un vincolo decennale decorrente dal rilascio dell'agibilità per la non variazione della destinazione d'uso assentita e per la non alienazione e la non locazione dell'edificio a società o enti di qualsiasi genere o a persone che non siano il coniuge, parenti o affini fino al IV grado del titolare del permesso di costruire, fatti salvi gravi e sopravvenuti motivi e previa autorizzazione del Comune;

- subordinazione del rilascio del permesso di costruire di un nuovo fabbricato a corrispondente intervento di recupero/riqualificazione di almeno un uguale volume relativo ad edificio riconosciuto con grado di conservazione da pessimo a discreto, e assoggettato ad interventi superiori alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Il PI, in considerazione delle particolari condizioni geomorfologiche e infrastrutturali, può individuare gli ambiti ove gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono subordinati all'accertamento dell'adeguatezza delle reti tecnologiche esistenti e dei collegamenti viari adeguati al carico urbanistico indotto dall'intervento, alla verifica della loro attuazione da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime opere contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

6. L'efficacia di nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, è subordinata al trasferimento, dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, anche attraverso il ricorso agli strumenti di perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, e tenuto conto di quanto previsto dal punto 7 bis della DGR 856/2012.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 37 Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, artt. 13, 36

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato le maggiori opere incongrue con l'ambiente circostante per le quali è necessario programmare azioni volte alla loro eliminazione e/o mitigazione. Ha individuato inoltre l'elemento di degrado costituito dalla discarica di rifiuti per la quale conferma le opere di mitigazione e monitoraggio.

Direttive

Il P.I. recepisce ed integra la ricognizione degli elementi detrattori individuati dal PAT, secondo i seguenti criteri:

- a) l'**opera incongrua** è costituita da un volume edilizio legittimo (in caso contrario il volume va in ogni caso rimosso) in contrasto con l'ambiente circostante per tipologia edilizia, dimensioni, localizzazione; può considerarsi incongrua anche la sola destinazione d'uso qualora in contrasto con quella di zona;
- b) l'**elemento di degrado** è costituito da un manufatto di qualsiasi genere (elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc) che arreca un evidente inquinamento estetico tanto maggiore quanto maggiore è la qualità del contesto paesaggistico entro il quale è collocato.

Il PI promuove la rimozione o la mitigazione degli elementi detrattori (opere incongrue ed elementi di degrado) predisponendo apposita disciplina nel rispetto delle seguenti direttive:

- a) l'eliminazione dell'opera incongrua con ripristino ambientale dell'ambito interessato comporta la creazione di un credito edilizio da utilizzarsi in conformità ai principi stabiliti dal PAT, anche in ATO diversi da quello ove insiste l'opera incongrua, purché nel rispetto delle indicazioni normative e cartografiche e dei limiti di dimensionamento del PAT;
- b) l'eliminazione dell'opera incongrua con adeguamento morfologico-funzionale al contesto insediativo esistente o previsto dal PAT nello stesso ambito, è disciplinata dal PI in modo puntuale e sono assoggettate a convenzionamento;
- c) il PI, inoltre, stabilisce quando l'eliminazione dell'opera incongrua ricadente in zona agricola può comportare il recupero parziale in sito della volumetria esistente, stabilendone le modalità nel rispetto dei seguenti limiti:
 - la trasformazione deve risultare ammissibile rispetto agli obiettivi di tutela indicati dal PAT per l'area sulla quale ricade escludendo che il fabbricato permanga in un contesto di tutela o di pregio ambientale (aree delle rete ecologica o invariati);
 - in caso di cambio di destinazione d'uso vi sia una sostanziale riduzione volumetrica e della superficie lorda di pavimento integrata da idonee misure di mitigazione ambientale e paesaggistica;
- d) in caso di ristrutturazione senza variazione di destinazione d'uso, devono essere comunque attuati contestuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica comprendenti l'adeguamento tipologico alle forme tradizionali esistenti in zona agricola;
- e) gli elementi detrattori quali elettrodotti, tralicci, impianti ricetrasmittenti, cabine di decompressione del metano, ecc. dovranno essere rimossi dal contesto da tutelare o mascherati attraverso interventi diretti (adozione di particolari tipologie costruttive quali l'interramento, forme estetiche innovative, colorazioni particolari) o indiretti (mascherature vegetali, movimenti terra, ricomposizione dello sfondo).

Per le opere incongrue indicate dal PAT si perseguono le seguenti direttive specifiche:

N.	Denominazione	A.T.O.	Direttive specifiche
1	Dainese	1.2	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
2	Latteria Dal Pozzolo	1.2	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
3	Ravazzolo confezioni	1.2	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
4	Sagam anodizzazioni	1.2	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
5	Nicolin	1.2	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
6	ex Suinal	1.2	Conversione con acquisizione credito edilizio non spendibile in loco
7	Galligioni	2.2	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
8	Bortoli/Zin	2.3	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale
9	ex Meneghello	3	Conversione e recupero in loco con adeguamento morfologico - funzionale

Per gli elementi di degrado indicati dal PAT si perseguono le seguenti direttive specifiche:

N.	Denominazione	A.T.O.	Direttive specifiche
1	Discarica rifiuti non pericolosi/urbani, loc. Malerbe (via Quadri)	3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attuazione del Piano di monitoraggio approvato in sede di VIA ▪ Promuovere interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica lungo tutto il perimetro della discarica

Individuazione di ulteriori opere incongrue.

Al fine di perseguire gli obiettivi del PAT ed in ogni caso nel rispetto delle scelte strategiche, il PI potrà individuare ed eventualmente integrare le individuazioni del PAT, identificando ulteriori opere incongrue ed elementi di degrado, di minore entità, utilizzando gli stessi medesimi criteri che sono stati utilizzati per l'identificazione di quelli ora presenti. Dovrà inoltre stabilire la loro disciplina e la programmazione temporale, in coerenza con quanto già stabilito dal PAT.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Relativamente all'opera incongrua n. 6 "Ex Suinal" gli interventi relativi alla nuova localizzazione delle cubature e relativa destinazione d'uso inerenti i volumi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS (cfr. prescrizione n. 3 del parere VAS n. 106 del 13.07.2017)

Art. 38 Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 36, 41

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. individua i criteri e gli ambiti di intervento di inserimento e mitigazione ambientale in corrispondenza di elementi detrattori della qualità paesaggistica e ambientale (viabilità sovracomunale e attività a pesante impatto ecc).

In particolare sono indicate i seguenti ambiti di intervento:

- fascia di mitigazione ambientale/inserimento paesaggistico delle infrastrutture territoriali (Autostrada, Ferrovia, progetto Tangenziali Venete, progetto ferrovia AC/AV) finalizzate alla protezione degli insediamenti dalle esternalità prodotte dalle nuove infrastrutture (polveri, rumori) e per garantire un migliore inserimento paesaggistico nel contesto del territorio agricolo aperto di Grumolo;
- fascia di mitigazione della discarica via Quadri con potenziamento delle fasce alberate di schermatura sul perimetro della discarica;
- fascia di mitigazione della variante alla SP di Grumolo delle Abbadesse: con funzione di mitigazione e protezione dell'abitato di Grumolo (e delle espansioni già programmate) attraverso fasce verdi, barriere antirumore e movimenti terra sul lato interno (est), con funzione di migliorare l'inserimento paesaggistico verso il territorio agricolo aperto attraverso filari alberati e quinte vegetazionali sul lato esterno (ovest).
- fascia di inserimento paesaggistico dell'area produttiva di Grumolo delle Abbadesse attraverso il potenziamento di quinte arboree e vegetazionali lungo il perimetro verso il territorio agricolo (ad est) e verso le aree sportive (a nord).
- fascia di mitigazione attività produttiva Carraro, loc. Rasega: per garantire un'adeguata funzione di protezione ambientale della parte residenziale (polveri, rumori...) e mitigare l'inserimento paesaggistico verso il territorio agricolo aperto a sud
- fasce di mitigazione/inserimento paesaggistico a margine delle principali aree di trasformazione del PAT: si riferisce alla globalità delle nuove aree di espansione introdotte dal PAT in modo che la loro attuazione tenga conto dell'inserimento ambientale (in termini di permeabilità, consumo di suolo...) e paesaggistico con particolare riguardo ai margini verso le aree agricole di maggior pregio o alle aree della rete ecologica locale.

Direttive

Il P.I. precisa i dati dimensionali e organizzativi delle opere di riqualificazione e mitigazione ambientale indicate in forma ideogrammatica dal P.A.T. (profondità, organizzazione, alberature, connessioni, possibilità fruibili ecc.). Il P.I. potrà integrare l'individuazione delle fasce di mitigazione e predisporrà specifica disciplina volta a favorire la creazione di idonei spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul contesto paesaggistico urbano e rurale, quali:

- filari alberati con funzione di mitigazione paesaggistica;
- fasce di vegetazione, anche integrate con architetture di terra, con funzione di abbattimento dei rumori e filtro delle polveri;
- barriere fonoassorbenti;
- opere di architettura con funzione integrativa della percezione visiva e protezione dalle emissioni ed all'incremento delle superfici permeabili;
- creazione di spazi protetti per la viabilità ciclo-pedonale in connessione con le opere di mitigazione, prevedendo gli opportuni collegamenti con la rete della viabilità minore.

Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Prescrizioni e vincoli

In sede di progettazione delle nuove trasformazioni (infrastrutture, servizi, urbanizzazioni) dovranno essere garantite adeguate fasce di mitigazioni ambientali e paesaggistiche tali da garantire migliore qualità paesaggistica e protezione ambientale, secondo le indicazioni generali sopra espresse. Sarà la pianificazione operativa a dettagliarne i contenuti e ad articolare tali interventi in una logica di rete con valenza ecosistemica e paesaggistica.

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA

Art. 39 Aree agricole

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Il Comune sostiene la riqualificazione del territorio agricolo e la riqualificazione della viabilità rurale di interesse paesaggistico ed ambientale, tutela e valorizza le aziende agricole presenti nel territorio.

Direttive

Il Comune promuove, con la collaborazione delle associazioni di categoria, azioni preordinate a:

- incentivare metodi di produzione più rispettosi degli ecosistemi agricoli e compatibili con il carattere del paesaggio, legati alle diverse vocazioni riscontrate (zootecnica ecc...), attraverso la valorizzazione dei prodotti locali (riso), nel rispetto delle misure previste dal PSR;
- orientare l'attività aziendale verso la produzione di servizi ambientali, anche in relazione alle potenzialità ricreative, sportive e culturali presenti;
- sostenere le iniziative e le pratiche colturali finalizzate al rimboschimento e, in generale, alla rinaturalizzazione delle aree dismesse dall'agricoltura.

Il PI promuove le seguenti azioni, orientate in generale al mantenimento e alla valorizzazione della varietà, ricchezza e riconoscibilità paesaggistico-ambientale e rurale che sono alla base della loro specificità:

- mantenimento delle alberature di valore ambientale, con possibilità di sostituire gli esemplari malati con specie analoghe o compatibili, tipiche del paesaggio rurale;
- mantenimento degli elementi vegetazionali singoli o associati (boschetti marginali, alberature, piante arbustive, siepi, ecc.) di valore naturalistico e/o storico-ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con specie autoctone in armonia con gli elementi paesaggistici esistenti;
- recupero e riqualificazione dei percorsi e delle strade aziendali, interaziendali e vicinali, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- mantenimento della trama di fondo dell'assetto agrario;
- mantenimento della funzionalità dei fossi poderali, della rete scolante;
- mantenimento delle alberature d'alto fusto e degli elementi vegetazionali singoli o associati (alberature, piantate, siepi, ecc) di valore naturalistico e/o storico - ambientale, con possibilità di integrare la vegetazione esistente con nuovi raggruppamenti arborei, formati da specie di tipo tradizionale, disposti in coerenza con gli insediamenti, con la tessitura dei fondi e con la configurazione orografica del suolo.

Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua.

Il PI disciplinerà inoltre le attività non professionali di allevamento e addestramento di animali d'affezione precisando altresì i requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero degli animali con specifiche disposizioni per la custodia dei cani da parte dei privati.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle previste in attuazione del PAT o del PI e di quelle poste al servizio della attività agricola, degli edifici esistenti, delle attività turistico-ricettive e/o della rete delle attrezzature e sistemazioni per la godibilità e fruibilità del territorio aperto;
- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- l'uso fuori strada di mezzi motorizzati, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature;
- le recinzioni devono essere realizzate con tipologie ed uso di materiali tradizionali definiti dal PI.

In adeguamento all'art. 22 del PTCP il PRC, attraverso il PI effettua la perimetrazione puntuale delle aree rurali disciplinandole in coerenza con le norme del PTCP (art. 22, 23, 24, 25, 26):

- a) aree di agricoltura periurbana;
- b) aree agropolitane;
- c) aree ad elevata utilizzazione agricola;
- d) aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa.

e in considerazione delle analisi agronomiche (sistemazioni agrarie tradizionali, prati stabili...), delle invarianti paesaggistiche (siepi lungo i corsi d'acqua e grandi alberi), dei con visuali e della rete ecologica indicata dal PAT (aree nucleo, aree di connessione naturalistica) nonché del sistema idraulico minore e della rete irrigua.

Direttive per la riqualificazione della zona agricola

Il PI potrà definire gli "ambiti di riordino della zona agricola" all'interno dei quali provvedere alla definizione delle seguenti azioni, al fine di preservarne e incrementarne la qualità, mantenendo come primo obiettivo lo sviluppo sostenibile:

- disciplinare riordini volumetrici ed eventuali cambi d'uso di manufatti ai sensi dell'art.46;
- disciplinare la realizzazione di strutture agricolo-produttive in modo da garantire la congruità funzionale dell'annesso con le caratteristiche produttive del fondo d'intesa con la normativa in materia;
- incentivare le attività zootecniche esistenti ad attuare interventi di miglioramento/inserimento ambientale degli edifici, valutando la possibilità offerta dagli strumenti della perequazione e del credito edilizio per la sostituzione dei capannoni esistenti non utilizzati o in via di dismissione.

Si dovrà inoltre provvedere alla conservazione dell'assetto viario podereale ed interpodereale, dovrà essere valorizzata la rete idraulica minore, e le emergenze naturalistiche lungo i corsi d'acqua, favorendo i tracciati a cielo aperto. Infine, nella realizzazione di nuovi impianti arborei di pregio (vigneti, frutteti) a scopo produttivo, dovranno essere adottate misure per evitare problematiche di tipo idrogeologico, paesaggistico ed agronomico-ambientale.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 40 Nuova edificabilità nel territorio agricolo

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43, 44, 45

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Nel territorio agricolo sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole – produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004.

Direttive

Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti disposizioni sui caratteri tipologici degli edifici, gli indirizzi per la riqualificazione ambientale delle aree scoperte, nonché le disposizioni specifiche date per gli ATO.

Caratteri tipologici degli edifici

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere soluzioni progettuali che, per linguaggio architettonico-formale, uso di materiali, finiture, colori, ecc., garantiscano un corretto inserimento nelle preesistenze del territorio rurale, verificabile con l'ausilio di simulazioni fotografiche.

Riqualificazione ambientale delle aree scoperte

Allo scopo di favorire la riqualificazione ambientale, il Comune può consentire la demolizione di edifici o parti di edifici in contrasto con l'ambiente, ovvero, per motivi statici ed igienici; in quest'ultimo caso potrà essere autorizzata la ricostruzione del volume demolito.

Il PI fissa l'entità del volume recuperabile rispetto a quello da demolire, nonché i criteri e le modalità operative. Esso inoltre valuta le possibilità di applicare gli strumenti del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone eventualmente gli ambiti e i contenuti. I progetti di intervento, in ogni caso, devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

In ogni caso al fine di garantire la sostenibilità ambientale:

- il rapporto tra volume demolito e volume ricostruito che verrà fissato dal PI in base alla specifica situazione non potrà comunque essere superiore a 1;
- i progetti di intervento devono comprendere anche la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

CAPO IV - RETE ECOLOGICA

Art. 41 Rete ecologica locale

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13, 41, 43

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Fanno parte della rete ecologica locale i *corridoi ecologici del PTRC*, i *corridoi ecologici secondari* e le aree di *connessione naturalistica* ("buffer zone"), come individuate nella Tav. 4 del PAT.

I corridoi ecologici sono costituiti dai principali corsi d'acqua con funzione di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali) che attraverso vettori (piante o parti di esse) e alcune aree agricole limitrofe.

I corridoi ecologici indicati dal PAT sono:

- *Corridoi del PTRC*

- *Corridoi ecologici secondari*
 - o *Tesinella*
 - o *Tergola*
 - o *Tribolo*
 - o *Roggia Moneghina (tratto tra Tesinella e Tergola)*

Le aree di connessione naturalistica (buffer zones) sono ambiti dotati di elementi di naturalità diffusa :

- o *area agricola compresa tra la Tesinella e Tergola*

La pianificazione operativa e la progettazione di dettaglio provvederà a specificare i modi d'uso e di tutela per l'insieme delle suddette componenti ecologico-strutturali del territorio comunale, operando in particolare per garantire le opportune connessioni e continuità di carattere fisico, vegetazionale e faunistico tra i diversi elementi della rete, coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la rete ecologica locale.

Direttive

Il P.I. completerà la ricognizione dei varchi e degli altri elementi della rete prevedendo il miglioramento delle aree naturali e di rinaturalizzazione, attraverso iniziative di tutela e riqualificazione del paesaggio agrario e naturale, coinvolgendo i proprietari delle aree interessate, di concerto anche con la Provincia, promuovendo la riconversione verso tecniche agricole a minore impatto ambientale e la riqualificazione del paesaggio agrario.

In particolare sono da promuovere i seguenti interventi negli agroecosistemi:

- riqualificazione dei corsi d'acqua;
- mantenimento di radure con prati polifiti naturali o a pascolo;
- formazione di siepi arboreo - arbustive nel territorio aperto;
- mantenimento di coltivazioni arboree di cultivar tradizionali.

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio nella logica di rete ecologica, dovranno essere previste misure di mitigazione e di inserimento ambientale, anche con la realizzazione di neo-ecosistemi e tenendo conto dei possibili effetti positivi di interventi compatibili con la struttura naturale del paesaggio.

La realizzazione di eventuali infrastrutture viarie che interferiscano con la rete, deve prevedere interventi che garantiscano la continuità della stessa quali il posizionamento di vie di attraversamento per gli animali, l'interruzione delle recinzioni ecc.

Nella progettazione del sistema del verde urbano si dovranno privilegiare azioni di collegamento funzionale con il sistema reticolare d'area, mediante opportuna progettazione che lo leghi ai corridoi ecologici, ai varchi, agli spazi aperti, alle aree agricole periurbane e ai "serbatoi di naturalità".

Il P.I. può predisporre apposita disciplina, in conformità al PTRC ed al PTCP, al fine di

- potenziare la biodiversità vegetazionale e faunistica;
- individuare opere di mitigazione e compensazione ambientale;
- realizzare neoecosistemi;
- individuare e rafforzare i corridoi ecologici fluviali;
- valorizzare elementi ecologicamente significativi.

In adeguamento all'art. 59 del PTCP il PRC, attraverso il PI e in considerazione delle analisi agronomiche e paesaggistiche, darà attuazione alle direttive del PTCP per l'"Ambito di interesse naturalistico e paesaggistico da tutelare e valorizzare costituito dal *"Sistema delle aste fluviali: il Bacchiglione (asse principale) e i suoi affluenti Rettone, Astichello e Tesina"* con particolare attenzione alle invarianti architettoniche e paesaggistiche, alla rete ecologica, alle sistemazioni agrarie e coltivazioni tipiche (riso), ai percorsi ciclopedonali dell'*Anello delle risorgive e Progetto Integrato d'Area-Rurale (PIA.R)*.

Prescrizioni e Vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente con i seguenti limiti:

- non sono consentiti interventi che possano occludere o comunque limitare significativamente la permeabilità della rete ecologica e la chiusura dei varchi ecologici.
- al fine di garantire l'efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti significativi negativi sulla rete ecologica si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta.

Si richiamano le norme di tutela del PTCP relativamente agli elementi individuati dallo stesso.

CAPO V - MOBILITÀ

Art. 42 Infrastrutture della mobilità

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. ha individuato la rete esistente e alcuni interventi strategici sulla rete della mobilità per perseguire gli obiettivi strategici di miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale e locale.

Rete ferroviaria:

- Ferrovia Venezia – Milano;
- Tracciato AV-AC (di progetto, PTCP);

Viabilità sovracomunale:

- Autostrada A4 Milano – Venezia
- SR 11 Padana Superiore
- SP 117 Camisana
- SP 26 Abbadesse
- Sistema delle tangenziali venete (di progetto, PTCP)
- Variante SP 26 all'abitato di Grumolo delle Abbadesse (di progetto, PTCP)
- Rotatoria SP 117– SP 26 – via Monache (di progetto)

Direttive

Il Piano degli Interventi provvederà a:

- a) riorganizzare la gerarchia della rete stradale esistente, distinguendo le seguenti funzioni primarie:
 - rete autostradale e viabilità di scala territoriale provvedendo al miglioramento dell'accessibilità territoriale e della sicurezza dei nodi di intersezione;
 - rete di collegamento interno tra i centri frazionali e di distribuzione interna, costituita dalla viabilità locale con funzione prevalente di connessione tra le diverse parti del territorio comunale;
- b) differenziare gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione della rete stradale indicati al precedente punto al fine di privilegiare la funzione attribuita; particolare attenzione dovrà essere riservata agli interventi di mitigazione ambientale sulla rete di collegamento intercomunale in considerazione della consistenza dei volumi di traffico e del rapporto delle arterie con i fronti edificati e con il territorio aperto; in relazione a ciò, dovrà essere opportunamente valutata la necessità di adottare, in corrispondenza dei centri abitati, misure di riduzione dell'inquinamento acustico (quali ad esempio asfalti fonoassorbenti, adottare misure di riduzione della velocità evitando l'utilizzo di dossi sostituibili con restringimenti della carreggiata, semafori intelligenti, creazione di zone 30 ecc.)
- c) garantire la messa in sicurezza delle intersezioni tra i percorsi ciclopedonali (in particolare quelli di collegamento con le aree a servizi scolastici), le viabilità esistenti e i nuovi interventi infrastrutturali;
- d) garantire nella progettazione della nuova viabilità locale adeguate misure di mitigazione ambientale e paesaggistica verso il territorio agricolo e le altre componenti del sistema ambientale (acqua, suolo, rete ecologica...).

In generale, relativamente alle previsioni infrastrutturali del PAT che interessano la viabilità provinciale, le fasi della progettazione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Provinciale.

Prescrizioni e Vincoli

Modifiche alla rete di collegamento intercomunale, da concordarsi con gli enti proprietari o gestori, potranno essere indicate dal P.I. senza necessità di variare il P.A.T..

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T..

Prescrizioni Vinca (cfr. punto 7 prescrizioni istruttoria Vinca n. 187/2016 contenuta nel parere VAS n. 106 del 13 luglio 2017)

In sede di attuazione del Piano si prescrive che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superficie lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedire lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambi le direzioni di almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono anche essere associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè in ogni caso ci sia la pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza di questi elementi può andare dai 50 ai 200 m.
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzare siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti.

Art. 43 Percorsi ciclopedonali territoriali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riporta i principali percorsi ciclopedonali di carattere sovracomunale e itinerari di collegamento ritenuti strategici per il sistema insediativo.

In particolare il PAT assume come strategici per lo sviluppo del territorio i seguenti percorsi:

- *Percorsi ciclopedonali del PTCP (rete II livello e assi ciclabili relazionali – art. 63-64)*
- *Percorso ciclopedonale Anello delle risorgive (IPA Risorgive)*
- *Percorso ciclopedonale di collegamento Grumolo / Rasega / Sarmego / Vancimuglio*

Direttive

Il PI provvede a sviluppare e precisare le indicazioni del P.A.T..

Il P.I. può precisare ed integrare anche attraverso uno specifico *Piano dei percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri* escursionistici, la rete continua di collegamenti che deve essere progettata in modo da garantire sicurezza e fluidità all'utenza, soprattutto nei nodi di intersezione con la viabilità motorizzata. Gli itinerari potranno essere integrati da attrezzature accessorie per il posteggio, la riparazione, il noleggio di biciclette, il riparo ed il ristoro degli utenti, lo scambio con gli altri mezzi di trasporto.

Il P.I. potrà indicare soluzioni circa:

- i materiali di costituzione dei percorsi;
- il riutilizzo di tratti di viabilità minore esistenti;
- la componente vegetale di affiancamento (filari, fasce boscate ecc);
- la mitigazione e l'inserimento in ambito urbano;
- la costituzione di ambiti di sosta;
- la messa in sicurezza delle intersezioni con la viabilità esistente e con le infrastrutture di progetto.

Laddove i percorsi attrezzati ricadano nelle pertinenze idrauliche dei corsi d'acqua, si dovranno concordare con il Consorzio di bonifica, misure strutturali atte a contemperare le reciproche esigenze.

L'indicazione dei percorsi ciclabili territoriali nella tav. 4 ha valenza strategica e non impone vincoli sul territorio. La definizione dei percorsi spetta al Piano degli Interventi, anche integrandone o rettificandone il tracciato, senza che ciò costituisca variante al PAT.

Prescrizioni e Vincoli

Non costituiscono variante al PAT le integrazioni o modifiche ai tracciati delle piste ciclopedonali riportate in Tav. 4.

Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche dovranno essere individuate compatibilmente con la possibilità di realizzare le infrastrutture di progetto individuate dal P.A.T.

L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali, non costituiscono varianti al P.A.T..

CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI**Art. 44 Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica**

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 13
Delibera della Giunta Regionale n. 2948 del 06/10/2009

Rif. Cartografia	Tav. 3	Carta della Fragilità
	Tav. 4	Carta della Trasformabilità
Altri rif.	Valutazione di Compatibilità idraulica Pareri ai sensi della D.G.R. 2948 del 06/10/2009. - Genio civile, prot. 526549 del 28.12.2015 - Consorzio di bonifica "Brenta" prot. 18446 del 16.12.2015	

Contenuto

Il PAT, a seguito dell'apposito studio di compatibilità ai sensi delle DGRV n. 2948/2009, determina gli indirizzi e i criteri per garantire la compatibilità idraulica delle trasformazioni da approfondire e rendere operativi nella pianificazione subordinata (PI e PUA) e in sede di progettazione.

Direttive

I volumi per mitigare i nuovi carichi idraulici prodotti dagli interventi previsti dal PAT quelli indicati nella relazione di compatibilità idraulica.

Per la verifica, l'approfondimento ed eventuali modifiche dei volumi calcolati, si rimanda al PI e agli strumenti urbanistici successivi, nei quali sarà definita la configurazione progettuale, corredati della relativa valutazione di compatibilità idraulica secondo la normativa vigente. Si ricorda che, secondo la normativa vigente, il tempo di ritorno di riferimento per la stima dei volumi di compensazione è pari a 50 anni.

ATO 1.2	
Tipologia incremento insediativo	Volume di invaso specifico (mc/ha)
RESIDENZIALE	516

ATO 2.2	
Tipologia incremento insediativo	Volume di invaso specifico (mc/ha)
RESIDENZIALE	516

ATO 2.3	
Tipologia incremento insediativo	Volume di invaso specifico (mc/ha)
PRODUTTIVO - COMMERCIALE	582
RESIDENZIALE	432

ATO 3	
Tipologia incremento insediativo	Volume di invaso specifico (mc/ha)
RESIDENZIALE	516

Le opere di mitigazione idraulica e gli interventi compensativi per ogni singolo intervento di trasformazione dovranno essere compatibili con le caratteristiche idrogeologiche del contesto in cui si inseriscono, in particolare con le caratteristiche di permeabilità dei terreni, della profondità della falda, dei vincoli e delle prescrizioni legate alla presenza di aree a rischio idrogeologico.

I volumi di invaso da attribuire ad ogni singolo intervento dovranno essere ricalcolati con maggior dettaglio in fase di attuazione degli interventi quando saranno completamente definiti l'assetto plano-altimetrico della zona, l'uso del suolo, il reticolo di drenaggio e dovrà essere scelto il maggiore tra quello risultante in sede di PAT e in sede di approfondimento.

Ai sensi dell'art. 20 delle NTA del PTRC e dell'art. 10 delle Norme del PTCP il Comune verifica l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione anche a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche.

In fase progettuale dovranno essere adottati i seguenti indirizzi generali, anche in recepimento delle considerazioni del Consorzio di bonifica "Brenta":

- al fine di preservare il corretto funzionamento dei sistemi di mitigazione (sia di accumulo superficiale e interrato, che di dispersione), nonché dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, dovrà essere prevista una periodica manutenzione e pulizia degli stessi;
- deve essere garantita la salvaguardia delle vie di deflusso dell'acqua per assicurare lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare: salvaguardia o ripristino dei fossati o scoli esistenti di qualsiasi natura e consistenza, al fine di evitare interclusioni o perdita della funzionalità idraulica;
- la realizzazione di ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, dovrà garantire una luce di passaggio equivalente a quella esistente a cielo aperto;
- dovranno essere evitati interventi di tombamento o di chiusura di affossature esistenti con funzione scolante, a meno di evidenti e motivate necessità, attinenti alla sicurezza pubblica o ad altre giustificate motivazioni e in questo caso, previa autorizzazione da richiedere al consorzio competente, e comunque a meno che non si provveda alla loro ricostituzione secondo una idonea nuova configurazione che ne ripristini la funzione iniziale sia a in termini di volumi di invaso che di smaltimento delle portate;
- ove possibile dovranno essere realizzate pavimentazioni in grado di diminuire il coefficiente di deflusso medio complessivo dell'ambito di intervento, limitando in tal modo l'impermeabilizzazione del suolo;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento. In casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso preesistente e il rispetto del volume preesistente, conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata;
- in sede di PI dovrà essere fissato il piano di imposta dei fabbricati adeguatamente superiore al piano stradale;
- al fine di aumentare la permeabilità dei suoli urbani, in modo da ridurre il negativo effetto di cementificazione del suolo, anche con lo scopo di arricchire e rigenerare le acque sotterranee, ed aumentare la copertura vegetale, il PI provvederà a favorire:
 - o il mantenimento o la formazione di superfici permeabili ad elevata capacità di assorbimento idrico nei confronti della falda acquifera;
 - o la sostituzione di pavimentazione impermeabili con altre permeabili su almeno il 40% della superficie scoperta del lotto;
 - o la separazione, all'interno dell'area di intervento, delle acque piovane dalle acque fognarie;
 - o la previsione di microinvasi per trattenere l'acqua piovana nei momenti di eccesso, potendola poi riutilizzare per l'irrigazione degli orti e giardini.

Per la gestione delle acque di pioggia, si rinvia anche all'art. 2 della L.R. n. 4/2007 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" che indica fra gli interventi di mitigazione idraulica "il riutilizzo delle acque piovane".

Prescrizioni Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza – Settore Genio Civile di Vicenza

- Il Piano degli Interventi (PI) comunale dovrà sempre adeguarsi ai contenuti della DGRV n. 2948/2009, allo studio di compatibilità analizzato con il presente Piano, a tutte le norme di settore (PAI, circolari, DGR, ecc...) e alle eventuali modifiche che ne seguiranno.
- Ai sensi della DGRV n. 2948/2009 per le future pratiche urbanistiche che comportino una impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari dovrà essere elaborato uno Studio di Compatibilità Idraulica. Per ogni altro intervento sarà sufficiente adottare buoni criteri costruttivi per ridurre le aree impermeabili o per migliorarne la capacità drenante.
- Per i PI dovranno venire rifinite con cura le schede puntuali relative agli interventi previsti di impermeabilizzazione superiore ai 0,1 ettari con riferimento ai parametri specifici locali e di ogni lavoro, aggiornati al nuovo piano e che dovranno riportare per ogni intervento la locazione, l'evidenziazione della situazione "idraulica locale" (le fragilità, l'indicazione del volume minimo – alla luce dei nuovi parametri urbanistici – con cui sarà garantita l'invarianza idraulica con riferimento ai diversi tempi di ritorno previsti dalla DGRV n. n. 2948/2009, la presenza di fognature o corsi d'acqua, la posizione delle falde, il valore della permeabilità k del terreno, etc...), le possibili opere di mitigazione da realizzare e del corpo recettore delle acque raccolte dalle medesime.
- Per ogni intervento ricadente in aree classificate a pericolosità idraulica P1 dovrà imporsi la redazione di apposito piano di manutenzione riguardante le opere e le reti di raccolta acque da realizzarsi per la mitigazione idraulica.
- Le superfici destinate alle opere di mitigazione idraulica dovranno essere vincolate di modo che ne sia stabilita l'inedificabilità assoluta e l'obbligo di conservare inalterata la loro destinazione nel tempo (ad es. con atto notarile o con apposito vincolo/indicazione comunale).
- Ogni opera di mitigazione dovrà essere opportunamente mantenuta di modo che nel tempo non riduca la propria efficacia nei confronti dell'assorbimento delle piogge.
- Si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno.

Prescrizioni idrauliche generali in previsione di nuovi piani di lottizzazione (in recepimento del parere del Consorzio di Bonifica "Brenta")

In sede di progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione e di nuovi piani di lottizzazione e al fine di conseguire i prescritti pareri idraulici di competenza del consorzio, dovranno essere considerate le seguenti prescrizioni:

- nelle fasce di rispetto idraulico di 5 m, da ciascun ciglio superiore dai canali consortili, non devono essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere né realizzate costruzioni, anche se a titolo precario e/o collocati pozzetti e cavidotti vari, per modo di consentire il transito dei mezzi manutentori del Consorzio di bonifica e il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi;
- i fabbricati e le recinzioni devono essere previsti secondo le distanze di legge;
- in caso di nuove urbanizzazioni, può essere inoltre utile prevedere che una percentuale delle aree sia mantenuta inedificata e da dedicare all'invaso temporaneo delle acque in caso di piena;
- si dovranno prevedere i sistemi di mitigazione idraulica previsti dalle norme di legge.

Art. 45 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio

Contenuto

Perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

Credito edilizio

Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica legittimata riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di:

- demolizione delle opere incongrue;
- eliminazione degli elementi di degrado;
- realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- compensazione di cui all'articolo 37 della LR 11/'04.

Compensazione urbanistica

Per compensazione urbanistica si intende la possibilità che permetta ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata area o capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su altre aree e/o edifici, nonché di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

Il P.I. precisa i contesti in cui è prevista l'applicazione delle perequazione e compensazione urbanistiche nonché l'utilizzo dei crediti edilizi e li disciplina secondo le direttive di seguito richiamate.

Direttive

1. Principi generali

L'entità della perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica è precisata dal P.I. in applicazione dei seguenti principi:

- a) Il P.I. determina la quota parte del vantaggio economico generato dalla trasformazione urbanistica ammessa dallo stesso P.I., da destinarsi alla sostenibilità economica del complesso delle trasformazioni previste a scala comunale, anche con compensazione tra le diverse ATO ma nel rispetto dei limiti di dimensionamento di ciascuna, attraverso le seguenti forme:
- realizzazione delle opere pubbliche e/o cessione delle aree eccedenti i minimi di legge e/o corresponsione dell'equivalente valore economico da inserire in appositi capitoli di bilancio vincolati alla realizzazione di opere pubbliche già programmate o inserite nel piano triennale delle opere pubbliche come previsto dall'art. 17 comma 1 della L.r. 11/2004;
 - cessione al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie e/o crediti edilizi da utilizzare in sede di compensazione urbanistica, anche per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 39 della L.r. 11/04;
- b) omogeneità di applicazione: deve essere garantita l'applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutte le operazioni di trasformazione previste dallo stesso P.I. in ambito comunale.

Il P.I., nell'ambito della relazione programmatica ed annesso quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti

da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., ed in rapporto alle potenzialità edificatorie riconosciute dalla pianificazione ai soggetti privati e di cui è prevista la realizzazione, in applicazione dei criteri perequativi e compensativi.

2. Principi per l'applicazione del credito e della compensazione urbanistica

Il volume e/o la superficie lorda di pavimento di edifici esistenti la cui demolizione riveste o soddisfa il requisito di pubblico interesse, esplicitamente riconosciuto dal PI, determinano un credito edilizio che sarà rapportato al valore economico degli immobili, al costo di demolizione e di ripristino nonché ai costi per l'eventuale bonifica ambientale, potendo riconoscere un incentivo finalizzato all'attuazione delle previsioni di riordino suddette.

Il P.I. può individuare ulteriori immobili, rispetto a quelli indicati dal P.A.T. ma comunque entro i limiti dimensionali dello stesso, sui quali rendere applicabile il credito edilizio e la compensazione urbanistica, nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) **Rimozione o mascheramento delle opere incongrue**, in quanto contrastanti con i vincoli e le tutele evidenziate nella tavole 1, 2, 3, e 4 e dalle presenti norme, quali:
 - gli impianti produttivi o comunque non collegati alla conduzione del fondo ricadenti in zona agricola;
 - gli immobili ricadenti nelle fasce di rispetto di reti ed impianti tecnologici qualora la permanenza costituisca fattore di rischio per le persone o per l'infrastruttura protetta.
- b) **Rimozione degli elementi di degrado**, costituiti da: superfetazioni e volumi accessori incongrui con i beni ambientali o paesaggistici in quanto producono alterazioni negative all'architettura dell'edificio principale ed al contesto; volumi edilizi o funzioni in contrasto con il tessuto insediativo circostante quali ad es. attività produttive in ambito residenziale.
- c) **Interventi di miglioramento della qualità urbana**, come il risanamento dei corsi d'acqua con rinaturalizzazione delle sponde; il completamento di marciapiedi o di percorsi ciclo-pedonali; la riqualificazione e interconnessione della rete ecologica e simili.
- d) **Interventi di riordino della zona agricola**, comprendenti la rimozione o il trasferimento degli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, degli annessi rustici dismessi, il ripristino del suolo agricolo compromesso da trasformazioni per finalità esulanti dall'attività agricola (depositi e simili), il trasferimento dei fabbricati residenziali incongrui, e non più funzionali all'attività primaria sparsi in zona agricola all'interno degli ambiti dell'edificazione diffusa. La concessione del credito è ammessa una sola volta per gli stessi manufatti.
- e) **Interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio**, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti e basse trasformabilità, ne risultano in contrasto.
- f) Al fine di riequilibrare le densità edilizie elevate, il P.I. potrà definire le modalità di parziale **trasferimento di capacità edificatorie** eccedenti la densità ritenuta sostenibile dal PI, in zone residenziali di urbanizzazione consolidata o di trasformazione nel rispetto degli altri parametri stereometrici. Il PI indicherà con apposita simbologia gli ambiti all'interno dei quali la capacità edificatoria è acquisita esclusivamente mediante l'atterraggio del credito edilizio acquisito secondo il presente articolo e a condizione che la zona di provenienza conservi una capacità edificatoria fondiaria non inferiore a 1,5 mc/mq.

Art. 46 Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 43, 44, 45

Contenuto

Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il PI predispose una schedatura puntuale delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative delle superfici, dei volumi e loro uso.

La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la tutela della zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse, ricettivo turistiche, piccolo artigianato, depositi e simili).

Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni o viene provveduto alla loro realizzazione se mancanti;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Prescrizioni

Il cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali dovrà in ogni caso risultare compatibile con l'esercizio dell'attività agricola, tenuto conto delle caratteristiche delle aree e delle tipologie delle attività insediate, in conformità con l'art. 7. comma 4. lett c) della Variante al PTRC (DGR 427 del 10.04.2013).

Art. 47 Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 40

Rif. Cartografia	Tav. 2	<i>Carta della Invarianti</i>
	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>

Contenuto

Il P.A.T. riconosce gli edifici di tutela al fine di garantire un'adeguata valorizzazione e riqualificazione. L'individuazione di tali manufatti e le modalità di tutela e valorizzazione sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Direttive

Il P.I. deve condurre un'attenta ricognizione sia sui fabbricati già schedati, anche se non individuati dal P.A.T., come beni ambientali dai previgenti Piani, sia sulla permanenza di tutti gli edifici censiti almeno a partire dal Catasto di impianto Austriaco in quanto testimonianza dell'originario sistema insediativo, e quelli realizzati successivamente che presentino caratteristiche meritevoli di conservazione perché espressione di particolari movimenti di architettura o in quanto riproponenti forme di architettura tradizionale.

A ciascun fabbricato, o sua porzione, così individuato sarà assegnato un grado di tutela in relazione ai valori storici, architettonici, ambientali e culturali a prescindere dalla specifica qualità architettonica; il P.I., previa verifica di tutti gli interventi già previsti, uniforma le categorie di intervento previgenti ai gradi di tutela sotto descritti. L'intervento edilizio ammesso, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42) dovrà risultare conforme al grado di protezione attribuito.

Grado 1 - Edifici storico ambientali notevoli di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs n. 42/'04 e s.m.i.

Riguarda gli edifici e i manufatti di riconosciuto valore storico, architettonico e ambientale, gli edifici monumentali, le chiese e i complessi religiosi, gli edifici che costituiscono elementi fondativi e di identificazione del centro urbano e del suo territorio.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale e architettonico, degli ambienti interni;
- conservazione e ripristino dei caratteri distributivi dell'edificio nelle parti di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e dimensione dei locali nelle altre parti;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi originari e solo in caso di impossibilità si potrà ricorrere a materiali analoghi e compatibili;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 42/'04 e s.m.i.

Riguarda edifici e manufatti - di pregio architettonico, aventi elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi), di valore ambientale, culturale, tipologico e documentario, integri o con possibilità di recuperare i caratteri originali mediante limitati interventi edilizi.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione o riproposizione filologica dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e/o sostituzione di parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota delle murature portanti, dei solai, delle volte, delle scale e del tetto. Nell'intervento dovranno essere prioritariamente riutilizzati gli elementi di pregio originari;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili.

Grado 3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico

Riguarda gli edifici e i manufatti con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l'ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici lungo le strade di borgo, edifici dei nuclei storici extraurbani.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni e qualora risultino di documentato valore culturale degli ambienti interni; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- mantenimento delle parti aperte e dei loggiati o porticati originari ancora riconoscibili;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale

Riguarda gli edifici e i manufatti che mantengono sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario, l'aspetto esteriore ed i caratteri morfologici e tipologici ai quali si riconosce un valore storico/documentale legato alla tradizione e alla cultura locale e di immagine ambientale, edifici rurali, e con valori di unitarietà architettonica e di impianto urbano di matrice rurale.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- restauro e ripristino dei paramenti esterni, sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo purché le modifiche e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio anche in relazione al contesto edificato o ambientale;
- possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei locali;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità di adeguare le altezze minime dei locali a quelle stabilite dai regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo del tetto;
- eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le condizioni di abitabilità, garantendo comunque una altezza netta minima dei locali 2,50 m;
- inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
- eventuali tamponature delle parti aperte (fienili, e simili) dovranno essere effettuati con tecniche che consentano la leggibilità dell'organismo edilizio originario anche dopo l'intervento, ricorrendo ad esempio all'uso di materiali leggeri quali legno o vetro;
- è consentito l'uso di materiali e tecniche costruttive anche diverse da quelle originarie purché coerenti con i caratteri architettonici dell'edificio e con l'ambiente circostante.

Grado 5 - Edifici di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario

Riguarda gli edifici e i manufatti di epoca recente o che hanno subito interventi di trasformazione che non rendono più riconoscibile l'impianto originario che dovranno essere ricondotti a forme tipologiche più congruenti con il carattere storico del contesto.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:

- ristrutturazione edilizia totale con ridefinizione dell'impianto planivolumetrico;
- sostituzione edilizia anche con accorpamento di volumi pertinenziali legittimi finalizzato a ridare unitarietà agli originali spazi liberi;
- demolizione senza ricostruzione per i manufatti in contrasto con l'ambiente.

Destinazioni d'uso dei fabbricati assoggettati a grado di protezione

Per i fabbricati non ricadenti in zone agricole le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie di ciascuna zona purché compatibili con l'esigenza primaria di tutelare il manufatto coerentemente al grado di tutela assegnato. Per i fabbricati ricadenti in zona agricola, salvo diversa indicazione del P.I., il recupero ai fini residenziali è sempre ammesso ritenendo prioritario per l'interesse pubblico la conservazione del manufatto piuttosto che la conferma dell'originaria destinazione d'uso; nel caso di riconversione degli annessi rustici non più funzionali, viene vietata la possibilità di costruire nuovi annessi rustici sul fondo di pertinenza del fabbricato oggetto di trasformazione (fondo aziendale o non).

Prescrizioni e vincoli

In applicazione a quanto previsto dall'art. 40, comma 3 lett. c) della LR 11/04, gli edifici oggetto di tutela individuati come invariati nel P.A.T., possono essere assoggettati dal P.I. a grado di tutela n. 1 o n. 2 .

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 48 Indirizzi e criteri per la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Rif. Legislativo: L.R. 11/2004 Norme per il Governo del Territorio, L.R. 55/2012, DPR n. 160/2010, L. 241/1990, D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010

Contenuto

In tavola 4 sono evidenziate con apposita indicazione puntuale gli interventi di variante con procedure SUAP in essere al momento dell'adozione del PAT (conclusa o in corso).

Nei casi previsti dall'art. 4 LR 55/2012 si applicano le disposizioni dell'art. 8 del DPR 160/2010, così come integrate dalla normativa regionale di riferimento.

Direttive

Per le attività produttive in zona propria ed impropria trova integrale applicazione la L.r. 55/2012.

L'art. 4 della L.r. 55/2012, in variante al PI, non è ammesso nei seguenti casi, costituendo variante al PAT:

- opere incongrue riconosciute dal PAT;
- attività ricadenti all'interno di un ambito di miglioramento della qualità insediativa;
- ricadenti in ambiti nei contesti figurativi e pertinenze scoperte da tutelare (art. 20, lett. a, tipo 01);
- ricadenti in aree di pregio paesaggistico (art. 21, lett. a, tipo 01);
- ricadenti in aree di pregio ambientale (art. 21, lett. a, tipo 01);

Il P.I. può disciplinare le attività produttive da trasferire entro le zone proprie a seguito di apposito convenzionamento (quindi esclusa la zona agricola) così come individuate dal PI (nei limiti di cui ai punti precedenti) ovvero entro i limiti fisici per la nuova edificazione indicati dal PAT (con le modalità di cui alla disciplina delle attività produttive in zona impropria), anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e compensazioni di cui all'art. 47 e recepimento delle circolari regionali in materia.

Il PI può disciplinare gli interventi strettamente indispensabili per adeguare le attività legittimamente insediate ad obblighi derivanti da normative regionali, statali e comunitarie.

Prescrizioni

I procedimenti SUAP conclusi o in corso alla data di adozione del PAT saranno recepiti nel PI senza attivare la procedura di variante al PAT.

Art. 49 Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il P.A.T. riconosce nella costante innovazione delle attività (produttive, di commercializzazione, ricerca e terziario avanzato), la principale condizione di sostenibilità per lo sviluppo locale. L'adesione ai principi del Bilancio Ambientale Positivo (BAP) e delle Migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi (BATNEEC) diviene, pertanto, requisito necessario per l'insediamento, l'ampliamento e/o trasferimento di attività produttive.

Direttive

Il PAT fa proprie le direttive stabilite all'art. 67 delle Norme del PTCP nonché i "requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area" definiti dall'art. 72 del PTCP.

Al fine di favorire il rinnovamento del processo produttivo in applicazione del principio del BAP e BATNEEC e consentire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche della zona, sono ammesse tutte le attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale posta a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- approvvigionamento idrico;
- emissioni in atmosfera;
- immissioni odorogene;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- rumore;
- traffico;
- energia;
- campi elettromagnetici.

Il P.I. dovrà disciplinare l'insediamento delle diverse tipologie produttive, mediante la definizione di strumenti per favorire l'innovazione tecnologica nel rispetto dei principi sopra richiamati. In particolare dovrà:

- a) favorire il potenziamento e il consolidamento del sistema produttivo locale con particolare attenzione ai settori di eccellenza, comprese le attività di supporto ed integrative al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- b) favorire la riduzione delle interferenze con il sistema residenziale promuovendo l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, l'applicazione di misure compensative e di mitigazione ambientale e paesaggistica nonché l'attuazione di un monitoraggio per programmare azioni di riduzione dell'inquinamento prodotto (rumori, polveri...);
- c) favorire una migliore qualità architettonica ed una maggiore efficienza energetica anche con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi e ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- d) favorire il risanamento dei luoghi di produzione mediante la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici, l'adeguamento delle reti tecnologiche, l'integrazione della dotazione dei servizi.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 50 Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, L.r. 50/2012

Rif. Cartografia	Tav. 4	<i>Carta della Trasformabilità</i>
-------------------------	---------------	------------------------------------

Contenuto

Il PAT si conforma ai contenuti della L.r. 50/2012 smi e relativo Regolamento.

Il raggiungimento di accordi con i privati, tesi al generale obiettivo dell'equilibrio territoriale, ove consentiti, saranno da perseguire ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004 e/o tramite l'istituto della perequazione.

Direttive

L'eventuale individuazione di ambiti per l'insediamento di strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq, anche formate da più strutture costituenti parco commerciale, compatibilmente con la L.r. 15/2012, dovrà essere verificata nel rispetto dell'art. 77 delle NT del PTCP e dei seguenti aspetti:

- a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
- b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - garanzie sulla sostenibilità socio-economica e valorizzazione urbana e sociale dei centri storici maggiori e minori anche attraverso l'individuazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto commerciale degli stessi.
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
- c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
- d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - utilizzo di tecniche costruttive ecocompatibili e di fonti energetiche rinnovabili.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Si richiamano le misure di salvaguardia del PTCP e la normativa regionale in materia di commercio (L.r 50/2012).

L'individuazione degli ambiti per l'insediamento di grandi strutture di vendita sarà sottoposta a verifica di assoggettabilità a procedura VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 51 Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto

Rif. Legislativo: L.R. 29/93 e succ. modif. – L.R. 11/2004, art. 13, comma 1, lett. q) - L. 36/2001 - decreto legislativo n. 259 del 2003 - D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Rif. Cartografia	Tav. 1	<i>Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale</i>
-------------------------	---------------	--

Contenuto

Il presente articolo stabilisce i criteri di localizzazione e le fasce di tutela dai campi elettromagnetici generati da sorgenti della telefonia cellulare ed impianti di comunicazione elettronica.

Direttive

Nella scelta della localizzazione di impianti di comunicazione elettronica, si dovrà escludere l'installazione, fatti salvi i casi di documentate impossibilità alternative, nei seguenti siti elencati in ordine di importanza decrescente:

- a) ospedale, case di cura e di riposo, scuole e asili e relative pertinenze;
- b) aree caratterizzate da densità abitativa superiore a 1,5 mc/mq;
- c) infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso (attività commerciali o direzionali);
- d) immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Dovrà essere privilegiata la localizzazione degli impianti nell'ambito di un piano annuale o pluriennale, concertato tra il Comune e soggetti gestori degli impianti escludendo quelli che non rispondano a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull'ambiente in termini di emissioni oltre che in termini di "consumo" o alterazione di risorse territoriali e ambientali o che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non prevedano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Prescrizioni e vincoli

Fatte salve eventuali norme speciali regionali in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dalle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, non è consentita la realizzazione di nuovi edifici o ampliamenti di quelli esistenti adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore continuative, o la realizzazione di aree destinate ad essere intensamente frequentate per un periodo superiore a quattro ore continuative. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Art. 52 Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso

Rif. Legislativo: L.R. 17/09 Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici, art. 27 del PTCP.

Contenuto

Il PAT, in attuazione della L.r. 17/09 sul contenimento dell'inquinamento luminoso, riconosce e fa proprie le finalità e i contenuti dell'art. 1 della legge stessa (riduzione inquinamento luminoso e ottico, riduzione dei consumi energetici, uniformità dei criteri di progettazione, protezione dell'ambiente naturale e dei beni paesistici, salvaguardia del cielo stellato, informazione e formazione sulle tematiche dell'inquinamento luminoso).

Direttive

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio o con specifici Piani (PICIL-Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso), dà attuazione ai contenuti della L.R. 17/2009 (art. 5 – compiti dei comuni).

La realizzazione di impianti di pubblica illuminazione, di insegne luminose e di illuminazione in aree private devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla L.r. 17/2009 e s.m.i. in merito alla dispersione nella volta celeste (art. 9 – regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna).

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche.

Prescrizioni Vinca (cfr. punto 5 prescrizioni istruttoria Vinca n. 187/2016 contenuta nel parere VAS n. 106 del 13 luglio 2017)

In sede di attuazione del Piano si prescrive di impegnare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione di intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti dei lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

Art. 53 Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento acustico

Rif. Legislativo: L.447/1995, DPCM 14.11.1997, DGRV n. 4313/1993, art. 27 PTCP

Contenuto

In attuazione dell'art. 27 del PTCP il PAT stabilisce indirizzi per il contenimento dell'inquinamento acustico.

Direttive

La regolamentazione della materia dell'inquinamento acustico è demandata al Piano di Zonizzazione Acustica che dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
- costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico;
- consentire l'individuazione delle priorità di intervento;
- costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

La realizzazione di interventi edilizi e trasformazioni territoriali, pubbliche e private, dovrà essere improntata alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare la qualità dei residenti e dell'ambiente.

Le nuove zone residenziali dovranno essere protette da misure di mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento (art. 27, comma 1 del PTCP).

Art. 54 Indirizzi per il contenimento dell'esposizione al radon

Rif. Legislativo: Raccomandazione 90/143/Euratom, D. Lgs. 241/2000, DGRV n. 79/2002;

Contenuto

La normativa italiana (D. Lgs. 241/2000) ha stabilito come soglia un valore di concentrazione media annua pari a 500 Bq/m³ per l'esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro, cui le scuole sono espressamente equiparate.

La delibera regionale n. 79 del 18/01/2002 fissa in 200 Bq/m³ il livello di riferimento per le abitazioni oltre il quale raccomanda ai propri cittadini di intraprendere iniziative di bonifica

Direttive

Il Comune, in sede di PI e/o attraverso modifiche del Regolamento edilizio, in attuazione del principio di precauzione, darà disposizioni finalizzate alla riduzione dell'esposizione al radon, in particolare per gli insediamenti residenziali.

A titolo esemplificativo, si indicano alcune tecniche di rimedio utilizzate per ridurre la concentrazione di radon:

- ventilazione del vespaio;
- prevenzione della formazione di crepe, fessure e passaggi dei servizi;
- realizzazione di pozzetti interrati o esterni all'edificio con predisposizione di canali di ventilazione;
- aumento della pressione nella zona del vespaio, per contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno;
- inserimento di una barriera resistente ai gas, mentre si realizzano le parti a contatto con il terreno;
- utilizzo di particolari cementi antiritiro, che limitano il naturale ritiro che si verifica dopo ogni colata di cemento e la conseguente formazione di fessure nella fase di consolidamento.

Tutte le nuove abitazioni in ambiti interessati dalla presenza di Radon nel suolo dovranno assicurare una perfetta impermeabilità dei locali interrati ed una ventilazione dei vespai sottostanti alle platee con apposite canalizzazioni che portino all'aperto. In caso di ristrutturazione dovrà essere garantita la massima impermeabilizzazione e ventilazione naturale dei piani interrati.

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche.

Art. 55 Sostenibilità ecologica degli interventi

Rif. Legislativo: direttiva 2002/91/CE, D.Lgs.192/05, D.Lgs. 115/2008, L.r. 14/2009, L.r. 21/1996, L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio

Contenuto

Coerentemente con gli obiettivi generali del P.A.T. di incentivazione alla realizzazione di edilizia con contenuti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, perseguendo, inoltre, il principio della qualità architettonica il P.I. indica le misure per migliorare la qualità dell'abitare oltre a quelle per migliorare il rendimento energetico degli edifici.

Il P.I. incentiva l'edilizia di qualità ecosostenibile ricorrendo anche all'istituto del credito edilizio, prevedendo premi in termini volumetrici ed economici, fermo restando la possibilità da parte dell'A.C. dell'uso del convenzionamento e di procedure di evidenza pubblica:

- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto con i vincoli, le invariati e le tutele previste dal P.A.T., e prevedendo l'adozione di idonee misure mitigative e/o compensative;
- privilegiando gli insediamenti a basso grado di impatto ambientale e paesaggistico, che utilizzino materiali biocompatibili, ed impieghino fonti di energia rinnovabile e tecnologie per il risparmio energetico.

Per il riconoscimento degli incentivi il P.I. prevede obiettivi misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole penali per inadempimento, che annullino i profitti derivati dagli incentivi concessi.

Direttive

Il P.I indica le misure di sostenibilità ambientale in edilizia definendo:

- l'ambito di applicazione delle misure sostenibili, specifiche per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e per gli interventi sul patrimonio esistente, distinte per settore residenziale e produttivo, e per tipologia d'uso pubblica e privata;
- le misure applicative obbligatorie e quelle volontarie;
- le condizioni di incentivazione e gli incentivi da adottare nell'applicazione delle misure, sotto forma di:
 - crediti edilizi in termini volumetrici;
 - favorevoli condizioni per l'accorpamento e/o ampliamento dei volumi;
 - riduzione degli oneri amministrativi;
 - scomputo di superficie e di volume;
 - etichette di certificazione di qualità.

Inoltre il P.I deve indicare i requisiti prestazionali ed i metodi di verifica delle misure di sostenibilità per :

- **edificio** ► misure necessarie a ridurre il consumo di energia e fissare i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- **energia** ► misure volte all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione di quelle non rinnovabili:
 - per le fonti energetiche rinnovabili individua le tipologie, gli impieghi e le possibili forme di convenzionamento per l'attuazione e la gestione;
 - per l'acqua definisce le azioni volte alla riduzione dei consumi, al recupero e al riutilizzo dell'acqua meteorica;
- **spazi esterni** ► misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti:
 - per il verde privato fissa le regole per massimizzare l'ombreggiamento estivo degli spazi esterni, delle pareti e della copertura degli edifici, e le possibili forme di accordo per l'esecuzione;

- per gli spazi ed i parcheggi pubblici indica le norme per massimizzare l'ombreggiamento estivo;
 - definisce tipologie di materiali idonei ad aumentare l'albedo e la permeabilità del suolo;
 - per i percorsi pedonali e ciclistici specifica la tipologia necessaria a garantire il minor impatto acustico e visivo, e la maggior sicurezza degli utenti;
- **certificazione** ► misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica.

Il PI indicherà, alla luce della normativa regionale e statale in materia e garantendo la piena tutela dei valori e dei vincoli di tipo naturalistico, paesaggistico e monumentale, le modalità per l'installazione di impianti a energia solare e fotovoltaici.

Si richiamano le direttive del PTCP contenute nel titolo IV delle Norme, relative alla tutela dell'inquinamento acustico, dalle emissioni luminose, dai campi elettromagnetici, dal radon ed in generale per le risorse aria, acqua, suolo e per le risorse energetiche e il "Regolamento per la realizzazione di impianti di scambio termico con sonde geotermiche a circuito chiuso " approvato con D.C.P n. 40 del 31.05.2011.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate continuano ad applicarsi le previsioni del PRG vigente.

Art. 56 Verifica di sostenibilità e monitoraggio

Rif. Legislativo: Direttiva 2001/42/CE, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 447/1995; L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 4; L.r. 22/1997; DGR n. 16 del 11.02.2005, DGR n. 3262 del 24.10.2006

Rif. VAS	Rapporto ambientale – Parere VAS n. 106 del 13.07.2017
Rif. VINCA	Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale – Screening Istruttoria VincA n. 187/2016 contenuta nel Parere VAS n. 106 del 13.07.2017

Contenuto

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE e del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., il P.A.T. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Direttive

L'attuazione del PAT è verificata attraverso il seguente Piano di Monitoraggio (cfr. VAS) con riportato gli indicatori di stato e prestazionali, l'unità di misura degli stessi, la frequenza di misurazione e l'Autorità preposta ad effettuare le misurazioni dell'indicatore.

Gli indicatori di breve periodo (BP) dovranno essere aggiornati con un andamento biennale, nel caso in cui il valore espresso dall'indicatore mostrasse situazioni critiche, l'aggiornamento può essere annuale e dovranno essere attivate apposite misure correttive. Per gli indicatori di medio-lungo periodo (ML) l'aggiornamento può essere fatto ogni 4-5 anni

Indicatori per il monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PAT:

DENOMINAZIONE	INDICATORI	Unità di misura		
SAU: Superficie agricola utilizzabile	mq di SAU trasformata dal PI	mq	Comune di Grumolo delle Abbadesse (collaborazione con tecnici specialistici)	BP
consumo di suolo	Rapporto tra i mq di aree di trasformazione e le aree agricole totali	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
permeabilità del suolo	Riduzione della permeabilità (uso del suolo * coefficiente di permeabilità) dei suoli	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse (collaborazione con tecnici specialistici)	BP
Numero aziende agricole	Numero aziende agricole	n	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
Protezione vegetale	metri barriera verde (o mq di area destinata a opere di mitigazione vegetale)	ml	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
Area boscata	Superficie boscata rispetto la superficie del territorio comunale	mq	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
Rete piste ciclo-pedonali	Rapporto tra la lunghezza dei percorsi ciclabili e pedonali, senza interruzioni o con attraversamenti messi in sicurezza e le Interruzioni della rete	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
km di nuova viabilità	Rapporto tra i km viabilità realizzata e i km viabilità prevista dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
Rete fognatura: % di copertura della rete	% di copertura della rete (o numero utenze collegata alla rete fognaria rispetto alle potenziali utenze)	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse - ASI	BP
Acquedotto: % di copertura della rete	% di copertura della rete (o numero utenze collegata alla rete fognaria rispetto alle potenziali utenze)	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse - ASI	BP
Grado di riqualificazione urbana: riqualificazione e	Rapporto tra la superficie "aree di qualificazione e riconversione" attuata e il	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML

riconversione	Totale delle aree di qualificazione e riconversione previste dal PAT			
Grado di riqualificazione urbana: miglioramento qualità urbana e territoriale	Rapporto tra la superficie "aree per interventi di miglioramento della qualità" attuata e il Totale delle aree per interventi di miglioramento della qualità previste dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
Grado di riqualificazione urbana: opere incongrue e/o elementi detrattori eliminati o mitigati	Numero delle opere incongrue /elementi detrattori "eliminati"rispetto al numero individuato dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
Grado di valorizzazione degli edifici	numero di edifici tutela riqualificati/ristrutturati	n	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
Edilizia sostenibile (mc nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni effettuate con sistemi di bio edilizia e/o risparmio energetico rispetto i mc totali di nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni i)	mc nuovi edifici o ristrutturazioni/ricostruzioni effettuate con sistemi di bio edilizia e/o risparmio energetico	mc	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
Rifiuti urbani pro-capite	Kg di rifiuti urbani pro-capite	Kg/ab	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
% di raccolta differenziata	% di raccolta differenziata	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP

INDICATORI DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PAT

Attuazione del piano (residenziale)	Rapporto tra il volume introdotta dal PI e il volume previsto dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
Attuazione del piano (turistico - ricettiva)	Rapporto tra la superficie netta di pavimento introdotta dal PI e la superficie netta di pavimento prevista dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
Attuazione del piano (produttivo)	Rapporto tra la superficie territoriale introdotta dal PI e la superficie territoriale prevista dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
Attuazione del piano (commerciale/direzionale)	Rapporto tra la superficie territoriale introdotta dal PI e la superficie territoriale prevista dal PAT	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP
Attuazione del piano (servizi): dotazione di servizi urbani distinti per categoria: verde istruzione attrezzature di interesse comune parcheggio	Rapporto tra la superficie a servizi introdotta dal PI e il numero di residenti	%	Comune di Grumolo delle Abbadesse	BP

Indicatori per il monitoraggio dello stato dell'ambiente:

Tema	indicatore			
aria	Emissioni in atmosfera (superamenti livelli di legge)	µg/m ³	ARPAV	ML
	▪ Emissioni CO			
	▪ Emissioni CO ₂			
	▪ Emissioni PM ₁₀			
	▪ Emissioni NO _x			
	▪ Emissioni SO _x			
	▪ Emissioni Benzene			
	▪ Emissioni IPA			
acqua	Qualità acque superficiali	Classi qualità	ARPAV	ML
	▪ IBE			
	▪ LIM			
	▪ SECA			
	▪ SACA			
	Carico organico potenziale	Abitanti	ARPAV	

	carico trofico potenziale	equivalenti	ARPAV	
	IFR (indice di funzionalità delle risorgive)	n.	ARPAV	
	Sorgenti: presenza	n.	AATO	
	Aree umide: campionamenti delle specie e degli habitat		ISTRA	
	Consumi idrici	mc/ab	Comune di Grumolo delle Abbadesse	
suolo e sottosuolo	Uso del suolo	classi	Comune di Grumolo delle Abbadesse – tecnici specialistici	ML
	Sau	mq	Comune di Grumolo delle Abbadesse – tecnici specialistici	BP
	Ricognizione eventuali elementi di dissesto		Comune di Grumolo delle Abbadesse – tecnici specialistici	ML
inquinanti fisici	Radon		ARPAV	ML
	Rumore	dBA	ARPAV	
	Brillanzanza del cielo notturno	%	ARPAV	
economia e società (mobilità)	Parco veicolare	numero	istat	ML
	Incidentalità	numero	Polizia locale	
	Rete trasporto pubblico		FTV	
	Traffico di attraversamento nei centri residenziali	numero	Comune di Grumolo delle Abbadesse	
economia e società (popolazione)	Densità territoriale	ab/kmq	Comune di Grumolo delle Abbadesse	ML
	Indice di vecchiaia	indice	Comune di Grumolo delle Abbadesse	
	Indice di dipendenza	indice	Comune di Grumolo delle Abbadesse	
	Indice di ricambio	indice	Comune di Grumolo delle Abbadesse	
	Indice di struttura	indice	Comune di Grumolo delle Abbadesse	

Per la misura degli indicatori edilizio/urbanistici il Comune si avvarrà dei dati disponibili in possesso degli uffici comunali, mentre per i parametri ambientali individuati si avvarrà dell'ARPAV e degli Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, AATO, USLL, ecc).

Parere VAS n. 106 del 13.07.2017 – Prescrizioni in sede di attuazione del Piano

In sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
- Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Indicazioni e Prescrizioni V.Inc.A per il PAT istruttoria 187/2016 (cfr. parere VAS n. 106 del 13.7.2017)**Riconoscimento non necessità**

E' riconosciuta la non la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle seguenti categorie nella revisione del 2012 della Banca dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto:

- 11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso,
- 11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
- 11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
- 11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
- 11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde
- 11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
- 11330 - Ville Venete
- 12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi
- 12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi
- 12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)
- 12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)
- 12170 - Cimiteri non vegetati
- 12190 - Scuole
- 12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)
- 12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
- 12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
- 12240 - Rete ferroviaria con territori associati
- 12260 - Aree adibite a parcheggio
- 13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi
- 13420 - Aree in trasformazione
- 14110 - Parchi urbani
- 14130 - Aree incolte nell'urbano
- 14140 - Aree verdi private
- 14150 - Aree verdi associate alla viabilità
- 14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)

Prescrizioni in sede di attuazione del piano

Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive Comunitari 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano si prescrive:

1. tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda ai divieti e agli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia consentita esclusivamente l'attuazione di quelle attività che, sulla base dello studio esaminato e dell'istruttoria 187/2016 riportata nel parere VAS n. 106 del

- 13.7.2017, sono state ricondotte ai seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 229/2017: "A11 - Attività agricole non elencate in precedenza", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari"
4. che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
5. omissis - prescrizione relativa all'illuminazione inserita all'art. 52 delle NT.
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici
- 11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso,
 - 11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)
 - 11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
 - 11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
 - 11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde
 - 11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
 - 11330 - Ville Venete
 - 12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi
 - 12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi
 - 12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)
 - 12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)
 - 12170 - Cimiteri non vegetati
 - 12190 - Scuole
 - 12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)
 - 12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)
 - 12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)
 - 12240 - Rete ferroviaria con territori associati
 - 12260 - Aree adibite a parcheggio
 - 13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi
 - 13420 - Aree in trasformazione
 - 14110 - Parchi urbani
 - 14130 - Aree incolte nell'urbano
 - 14140 - Aree verdi private
 - 14150 - Aree verdi associate alla viabilità
 - 14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)
- nella revisione del 2012 della Banca dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone
7. omissis - prescrizione relativa alla viabilità inserita all'art. 42 delle NT.

8. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive contenute nell'istruttoria 187/2016 riportata nel parere VAS n. 106 del 13.7.2017 e, a seguito della verifica, deve trasmettere annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativi agli articoli 15, 20, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, e separatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
9. che qualora il Comune non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'Allegato A alla DGR 2299/2014;
10. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale che dovesse rendersi necessaria per l'insorgenza di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
11. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difficoltà riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di incidenza esaminato.

TITOLO IV – NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 Norme transitorie

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Per gli edifici già oggetto di schedatura puntuale da parte dei previgenti PRG, restano confermati gli interventi e le destinazioni d'uso previste fino alla nuova disciplina del P.I. da redigersi con le modalità di cui al precedente art. 45 e 46.

In assenza del Piano degli interventi approvati vige, per quanto attiene le zone agricole, il regime transitorio normato dall'art. 48 comma 7 ter della LR n. 11/2004.

Art. 58 Norme di salvaguardia

Rif. Legislativo: L.R. 11/'04 Norme per il Governo del Territorio, art. 18

Con l'approvazione del P.A.T. i previgenti PRG assumono il ruolo di P.I. per le parti compatibili.

Sono generalmente da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.

Indice

TITOLO I – NORME GENERALI.....	3
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Contenuti e ambito di applicazione	4
Art. 4 Elaborati del P.A.T.	5
Art. 5 Efficacia e attuazione	6
Art. 6 Rapporto tra PAT, PI e PUA (norma di flessibilità)	7
TITOLO II – NORME DI VINCOLO, PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE E DI TUTELA.....	8
CAPO I – VINCOLI	8
Art. 7 Beni culturali	8
Art. 8 Beni paesaggistici	10
Art. 9 Pericolosità idraulica in riferimento al PAI	11
Art. 10 Rischio sismico	12
Art. 11 Vincoli e Fasce di rispetto	13
CAPO II – PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE	16
Art. 12 Piano Territoriale di Coordinamento Regionale	16
Art. 13 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	17
CAPO III –TUTELE	19
Art. 14 Centri storici	19
Art. 15 Ville Venete ed edifici e complessi di valore monumentale o testimoniale	21
Art. 16 Pertinenze scoperte da tutelare	23
Art. 17 Contesti figurativi dei complessi monumentali, delle ville venete e delle altre forme insediative storiche significative	24
Art. 18 Coni Visuali	26
CAPO IV - INVARIANTI o aree a BASSA TRASFORMABILITA’	27
Art. 19 Invarianti di natura storico-monumentale	27
Art. 20 Invarianti di natura paesaggistica	29
Art. 21 Invarianti di natura ambientale	31
Art. 22 Invarianti di natura agronomico produttiva	32
CAPO V – FRAGILITA’	33
Art. 23 Compatibilità geologica ai fini urbanistici	33
Art. 24 Aree soggette a dissesto idrogeologico	38
Art. 25 Fascia di tutela fluviale	39
Art. 26 Ambiti soggetti ad analisi di rischio per probabile inquinamento	41
TITOLO III - PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL P.I.....	42
CAPO I – DIMENSIONAMENTO	42
Art. 27 Ambiti territoriali omogenei (ATO)	42
Art. 28 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella agricola	43
Art. 29 Dimensionamento insediativo e dei servizi	44
CAPO II – AZIONI STRATEGICHE	48
Art. 30 Ambiti di urbanizzazione consolidata-e aree potenzialmente trasformabili	48
Art. 31 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza	50
Art. 32 Aree di urbanizzazione programmata e Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d’uso	51

Art. 33	Limiti fisici alla nuova edificazione	53
Art. 34	Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale	54
Art. 35	Aree di riqualificazione e riconversione	56
Art. 36	Ambiti di edificazione diffusa	57
Art. 37	Elementi detrattori: opere incongrue ed elementi di degrado	60
Art. 38	Ambiti per interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale	62
CAPO III - AMBITO A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA		64
Art. 39	Aree agricole	64
Art. 40	Nuova edificabilità nel territorio agricolo	66
CAPO IV - RETE ECOLOGICA		67
Art. 41	Rete ecologica locale	67
CAPO V - MOBILITÀ		69
Art. 42	Infrastrutture della mobilità	69
Art. 43	Percorsi ciclopeditoni territoriali	71
CAPO VI – INDIRIZZI E CRITERI GENERALI		72
Art. 44	Indirizzi e criteri per gli interventi di compatibilità idraulica	72
Art. 45	Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio	75
Art. 46	Indirizzi e criteri per la trasformazione e il recupero dei manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo	77
Art. 47	Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione degli edifici ricadenti in contesti storici o comunque aventi interesse storico-culturale.	78
Art. 48	Indirizzi e criteri per la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	81
Art. 49	Indirizzi e criteri per l'insediamento nelle zone industriali ed artigianali	82
Art. 50	Indirizzi e criteri per la localizzazione delle medio-grandi e grandi strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate	83
Art. 51	Impianti di comunicazione elettronica – criteri di localizzazione e fasce di rispetto	84
Art. 52	Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento luminoso	85
Art. 53	Indirizzi per il contenimento dell'inquinamento acustico	86
Art. 54	Indirizzi per il contenimento dell'esposizione al radon	87
Art. 55	Sostenibilità ecologica degli interventi	88
Art. 56	Verifica di sostenibilità e monitoraggio	90
Art. 57	Norme transitorie	96
Art. 58	Norme di salvaguardia	96
INDICE.....		97